

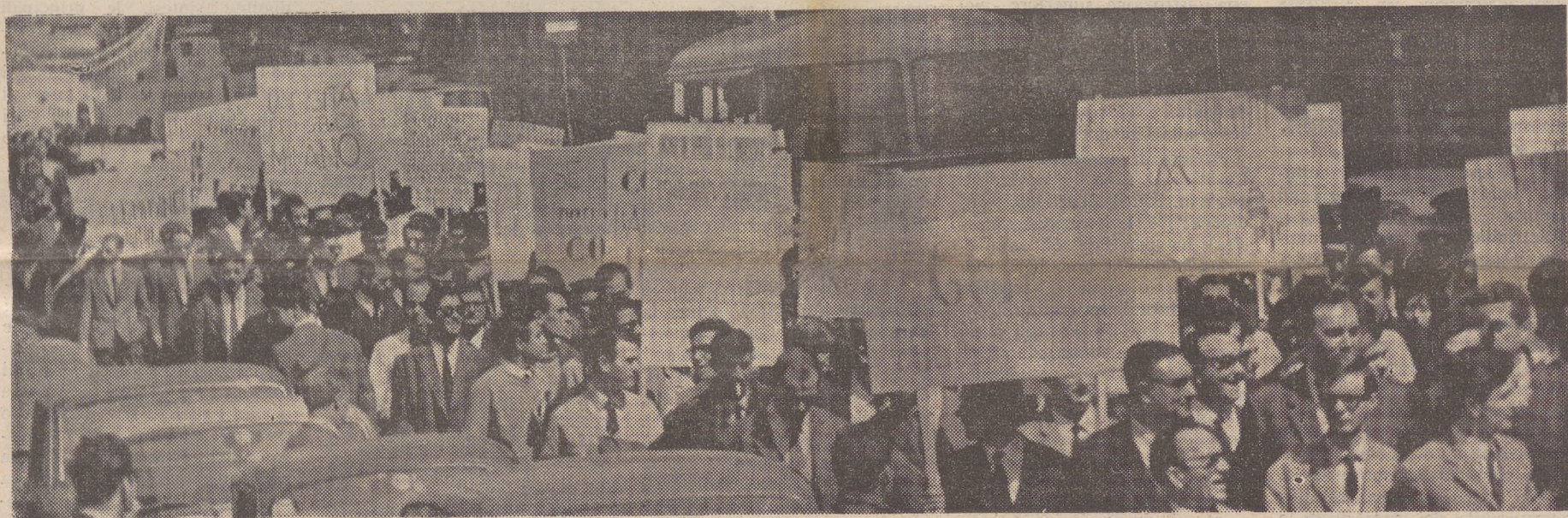
NUMERO INTERAMENTE DEDICATO
ALLA RIFORMA UNIVERSITARIA

RICERCA

Nuova serie di Azione Fucina

Quindicinale della Federazione Universitaria
Cattolica Italiana - A. XXI - 15 Maggio 1965 - n. 9

Dalle linee direttive del piano di sviluppo ai primi disegni di legge sull'Università



IL momento dello studio per un adeguamento della nostra scuola alle esigenze dell'attuale società sembra volgere ad una sua prima conclusione. Dalla relazione della Commissione d'indagine, attraverso le linee direttive per lo sviluppo della scuola elaborate dal Ministero della P.I., si è giunti alla presentazione alla Camera dei primi disegni di legge sulla riforma universitaria.

Presto, dunque, saranno prese delle decisioni di carattere concreto e finalmente quel periodo di estrema fluidità che ha caratterizzato la vita istituzionale dell'Università italiana in questi ultimi anni, avrà un suo primo termine.

Ma anche se siamo convinti che il valore di tutto il piano per la scuola debba essere ricercato appunto in questa concreta volontà politica — che proprio oggi sperimentiamo — di affrontare il problema in maniera organica, di rivolgersi a considerare uno dei settori fondamentali della vita nazionale nella sua globalità dopo anni di quasi completo assenteismo, tuttavia non crediamo che ciò possa in alcun modo esimersi dall'esprimere alcuni giudizi intorno ai prossimi provvedimenti.

Si tratta di alcune valutazioni di fondo; le stesse che nei mesi passati si son potute leggere sulle pagine di « Ricerca », oggi ripresentate più sistematicamente, forse in modo più completo. Non si ha certo la pretesa di esaurire con ciò l'argomento, e d'altronde esulerebbe dalle nostre responsabilità fucine scendere a giudizi sulle scelte di dettaglio. Riteniamo però nostro dovere valutare ogni proposta volta a modificare le strutture scolastiche per creare l'ambiente culturalmente e tecnicamente idoneo alla preparazione professionale e alla ricerca scientifica.

Oggi da più parti la rivalutazione della scuola è motivata essenzialmente da esigenze di sviluppo economico. La FUCI, pur non trascurando ovviamente questo aspetto, è chiamata a considerare soprattutto il valore della scuola, dell'Università in particolare, come il luogo in cui si offrono gli strumenti, un metodo, quello universitario, quello culturale, con cui formare degli uomini capaci di affrontare la vita nelle diverse responsabilità. Lo sviluppo della scuola, ha riconfermato di recente il Ministro Gui, è "finalizzato anzitutto allo sviluppo generale della persona umana e perciò del vero, del buono, del bello e di tutti i valori essenziali, oltreché dell'utile".

In questo senso noi ci preoccupiamo delle sorti della autonomia e dell'autogoverno dell'Università; della strutturazione dei dipartimenti e delle facoltà; della possibilità di avere docenti seri, preparati e che seguano l'Università; dell'adempimento del diritto allo studio.

Esprimiamo dei giudizi personali e li esprimiamo con quel metodo che è caratteristico della FUCI: il metodo della discussione, del dibattito, del ripensamento.

Questo numero speciale che contiene anche il testo dei disegni di legge su cui il Parlamento dovrà discutere apportandovi — lo speriamo — le necessarie modifiche, vuole essere un semplice contributo, ancora un invito allo studio del problema.

Né, infatti, da parte nostra riterremo esaurito il dibattito delle idee, anche se presto saranno presi i primi provvedimenti legislativi. Al di là del giudizio di merito che alcuni nostri amici esprimono su queste pagine, concordiamo con l'on. Gui quando afferma che « il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri non pretende di essere la "riforma", ma indubbiamente intende provocare una riforma ». Anche se obiettivamente ci saremmo potuti aspettare di più e di meglio, come fucini ci proveremo a raccogliere l'invito del Ministro interpretando le attuali modifiche come un mezzo per "aprire prospettive che vanno coordinate e perfezionate nel tempo, non soltanto dal Governo e dal Parlamento ma soprattutto dalle nostre università e dalle varie componenti del mondo universitario".

"Società industriale, professioni ed università" è il tema che stiamo studiando e che approfondiremo in settembre nel nostro Congresso Nazionale. Nel riproporci quelle che devono essere le finalità dell'Università, alla luce di una approfondita analisi della nostra società; nella valutazione degli strumenti culturali capaci di formare il giovane professionista intellettuale, saremo portati a considerare anche alcuni aspetti strutturali dell'Istituto universitario. E quali che siano i risultati a cui giungeremo, avremo comunque offerto l'occasione a molti per pensare a queste cose e soprattutto avremo riconfermato uno stile, che oggi in modo particolare appare un'esigenza: affrontare i problemi col metodo della ricerca, dello studio, dell'approfondimento.

...

Per una interpretazione culturale della «riforma» universitaria

I disegni di legge sulla « riforma » universitaria sono stati presentati alla Camera e sono ormai di pubblico dominio. L'accordo intervenuto tra i partiti della coalizione governativa ci suggerisce che — salvo imprevisti — i testi che abbiamo in mano dovrebbero essere molto vicini a quelli definitivi che usciranno dal voto parlamentare.

E', dunque, ormai il tempo delle valutazioni serene e mature.

Le premesse ideali

Una legge importante come quella universitaria non può non rifarsi, più delle altre, ai principi democratici che reggono l'Italia nata dalla Resistenza e, di conseguenza, alla concezione del rapporto stato-cittadino.

Oggi non cogliamo solo la interdipendenza tra strutture scolastiche e sviluppo economico ma vediamo la scuola come mezzo di crescita della persona, come strumento di libertà progressiva, come condizione positiva di democrazia sostanziale.

A queste premesse culturali dichiarano di ispirarsi gli estensori della « riforma ». Alle indicazioni programmatiche il cosiddetto « piano Gui » fa procedere un'introduzione ricca di spunti nuovi. In essa si legge, tra l'altro: « L'Italia è una Repubblica democratica nella quale la sovranità appartiene al popolo e dove il bene comune potrà essere raggiunto solo quando ogni membro avrà realizzato, come uomo nella pienezza del suo essere e come cittadino nell'esercizio responsabile dei suoi diritti e dei suoi doveri, in libertà ed eguaglianza, il massimo contributo alla prosperità di tutti ».

Il problema che dobbiamo porci in sede valutativa è se a queste premesse ideali (a cui tanto spesso, d'altronde, ci siamo riferiti in FUCI) abbia corrisposto la capacità culturale e la volontà politica di operare scelte concrete capaci di realizzare effettivamente un rapporto nuovo tra la società e l'Università.

Le antiche carenze

La scuola ed in particolare l'Università italiana risentono ancora oggi di mali antichi. La struttura economico-sociale, la concezione politica e la cultura dominante dell'ultimo ottocento hanno ancora solide basi

nelle nostre strutture universitarie con un'ibrida sovrapposizione di principi idealisti maturata durante il ventennio fascista.

Quando Casati, ancora prima che l'unità fosse raggiunta, preparava le sue leggi aveva dinanzi un paese molto più arretrato di quanto non fossero le altre nazioni europee.

Basti pensare che ancora nel 1871 la percentuale degli analfabeti era del 71% (nel meridione si arriva attorno al 90 per cento) contro il 34% della Francia ed il 13% della Prussia. In questa situazione ci si buttò a fondo nella lotta contro l'analfabetismo (interessante la legge elettorale 22 gennaio 1882 che dava diritto di voto ai maschi alfabeti). L'Università rimase scuola di élite. Nel 1885 si fondò l'« istruzione tecnica » di tipo strettamente utilitaristico e senza alcuno sbocco o collegamento con l'istruzione superiore. Nel 1901 fu sancita la superiorità del liceo classico come scuola di élite capace — essa sola — di formare la ristretta classe dirigente e di permettere l'accesso alle Università.

Ancora la cosiddetta « legge Casati » (D. L.vo 13 novembre 1859, n. 3725) all'articolo 118, diceva: « (L'istruzione classica) ha per fine di ammaestrare i giovani in quegli studi mediante i quali si acquista una cultura letteraria e filosofica che apre l'adito agli studi speciali che menano al conseguimento dei gradi accademici nelle Università dello Stato ».

Concetto determinante è dunque la « scuola a doppio binario »: tecnica professionale da una parte e umanistico-universitaria dall'altra senza nessuna possibilità di osmosi o passaggio. L'istruzione tecnico-professionale, anche a livello superiore, era ben staccata e divisa dall'elaborazione scienti-

fica e della vita universitaria. Basti, come esempio, l'istituzione delle « Scuole superiori di commercio » senza alcuna dignità universitaria.

Durante il ventennio fascista nulla cambiò in questa concezione sostanzialmente statica dell'istruzione superiore anzi se ne accentuò il carattere oligarchico ed antidemocratico.

Se analizziamo il T.U. 31 agosto 1933 n. 1592 (che tuttora regge la struttura universitaria italiana) vi troviamo la pesante impronta accentratrice ed autoritaria dello stato fascista mentre praticamente nulla muta (anzi sparisce anche l'accesso alla facoltà di ingegneria della Sezione Matematico-fisica della base popolare e culturale dell'Università).

Basti pensare che vi sono nel

1835 15 studenti universitari per ogni diecimila abitanti, percentuale identica a quella del 1913.

La composizione rigidamente classista della popolazione universitaria, la rigidità ed uniformità dei piani di studio riformati in senso idealista, il potere assoluto dei professori di ruolo resero possibile quel progressivo distacco dell'Università dal contesto culturale e sociale del paese, distacco che può essere guardato come la sintesi e l'espressione della « crisi » attuale.

Nel dopoguerra le tentate riforme (dall'impostazione di Gonella al « piano decennale » ed i suoi vari « stralci ») non affrontarono il problema alla radice limitandosi a soddisfare talune delle più urgenti esigenze finanziarie.

Due scelte indilazionabili: una vigorosa politica per il diritto allo studio: la necessaria riconsiderazione dei ruoli professionali

Oggi problema di fondo è dare nuova vitalità culturale all'Università italiana. Non a caso, però, abbiamo dato un qualche rilievo a dati quantitativi perché ci sembra che essi rivestano importanza capitale proprio dal punto di vista culturale.

Non si può, infatti, sperare di agganciare nuovamente la Università alla vita, all'espressione quotidiana dei problemi senza l'immissione in essa di forze nuove provenienti dalla più ampia estrazione sociale. D'altra parte questo non può avvenire in maniera organica e non può portare i suoi frutti senza un ripensamento dell'organizzazione didattico-culturale dell'Università. E' problema non solo di piani di studio, ma di ordinamento interno e rapporto con le altre forze socia-

li; è problema soprattutto di vita: negli atenei, nelle facoltà, negli istituti.

Queste le prospettive di fondo che dovrebbero animare una riforma delle strutture universitarie. Come tradurle nella realtà universitaria italiana di oggi? Come farle diventare scelte concrete?

Abbiamo alle spalle due anni di studio e di lavoro in questo senso; studio e lavoro non sempre — forse — sufficientemente approfonditi ed adeguati, che ci permettono tuttavia di identificare alcune direttrici dell'azione, alcuni strumenti utilizzabili.

Sopra tutte le altre esigenze e le altre proposte ci sembra siano due le scelte che sono emerse come indilazionabili.

Da un lato una vigorosa politica del diritto allo studio che

garantisca un incremento non soltanto naturale della popolazione universitaria: una politica di questo tipo coincide tra l'altro pienamente con le esigenze anche quantitative di sviluppo della società italiana.

Dall'altro lato è il tipo di formazione che il laureato riceve, a rivelarsi inadeguato ad un esercizio consapevole e critico delle professioni. Di qui la necessità di una riconsiderazione globale della Facoltà in funzione dell'attuale specificazione dei ruoli professionali e della crescente specializzazione richiesta. Era sembrato che una unità strutturale più omogenea e più ristretta (il Dipartimento) potesse garantire una preparazione sufficientemente specifica e contemporaneamente offrire — nel vitale contatto con la ricerca — le premesse per una utilizzazione critica della specializzazione.

Vediamo, dunque, in rapidissima sintesi, le principali novità che la nuova legge introdurrà nell'Università italiana (rimandiamo per un'analisi più precisa sui singoli punti al testo della legge ed agli altri articoli pubblicati su questo numero).

Le principali novità del progetto di legge

Anzitutto la cosiddetta **tripartizione dei titoli di studio**: diploma universitario, laurea e dottorato di ricerca. Il diploma si consegue negli « istituti aggregati » costituiti presso una o più Facoltà. Il regolamento stabilirà le norme e la loro costituzione e le norme per la continuazione degli studi da parte di coloro che hanno conseguito il diploma. Quest'ultimo ha un fine immediatamente professionale (ad esempio per: servizio sociale, insegnamento elementare, insegnamento della educazione fisica, bibliotecario, professioni tecniche). Alla laurea è assegnato circa lo stesso ruolo attuale con la notazione che essa non assorbirà più coloro che intendono dedicarsi a professioni per cui basta il diploma. Da ultimo, il dottorato di ricerca (consequibile due anni dopo la laurea) è destinato a coloro che intendono dedicarsi alla carriera accademica.

Gli **istituti scientifici** dalla lettura degli artt. 5 e 6, non differiscono da quelli che conosciamo attualmente se non nella elezione del direttore. Importante innovazione è, invece, l'istituzione del dipartimento. E' questa una delle istituzioni



Il problema di fondo attuale è di dare una nuova vitalità culturale all'Università italiana.

Solo se si riuscirà ad immettere in essa forze nuove provenienti dalla più ampia estrazione sociale si potrà sperare di agganciare nuovamente l'Università alla vita, all'espressione quotidiana dei problemi. E questo d'altronde sarà possibile soltanto grazie ad un completo ripensamento della sua organizzazione didattico-culturale.

E' alla luce di simili prospettive che va valutata ogni proposta di riforma delle strutture universitarie.

più insistentemente richieste dal mondo studentesco per un rinnovato e più vitale rapporto tra didattica e ricerca, tra docenti e discenti e per una maggiore libertà ed organicità dei piani di studio.

Il dipartimento coordina la attività, i piani di studio, e di lavoro di diversi istituti di materie affini. Dirige il dipartimento un professore di ruolo « nominato dal Rettore su designazione del Consiglio di Dipartimento » (art. 7). In questo ultimo organo oltre a tutti i professori ufficiali (dizione nuova, invero) vi son due assistenti e due degli studenti ammessi ai corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca. Può esistere poi una « con-

ri » (artt. 21 e 22). Soprattutto notevole è la regolamentazione dell'attività professionale extra universitaria dei docenti. Viene vietato di ricoprire « incarichi a carattere continuativo comunque retribuiti » mentre restano consentite la libera professione e le consulenze. Le sanzioni restano affidate al Rettore...

Quanto al problema dei piani di studio (che con quelli dei dipartimenti e della « democratizzazione » è uno dei nodi da sciogliere per un'effettiva vitalizzazione della cultura universitaria) tutto resta nel vago e sostanzialmente immutato nella tradizionale divisione in insegnamenti obbligatori e complementari. Viene introdot-

nare l'Università alla cultura, alla vita sociale, politica, economica del nostro paese. A questa valutazione di fondo vanno ricondotti, a nostro parere, tutti i singoli e complessi aspetti della « riforma » che abbiamo dinanzi.

Considerazioni finali: aspetti positivi ed aspetti negativi

Negli articoli che seguono su questo numero di « Ricerca » sono svolte alcune riflessioni su singoli punti dei disegni di legge: a noi spetta il compito di una valutazione generale che cercheremo di fare in stretta connessione con le pre-



sulta » o meglio assemblea di dipartimento. Molto di più non è detto: si lascia al regolamento lo stabilire le norme per il funzionamento di questi nuovi organi. Stando così le cose la sostanziale funzione di questa istituzione è ancora tutta da definire.

Quanto agli organi dell'università, si istituzionalizza il « corpo accademico » composto dai professori di ruolo e fuori ruolo e da un rappresentante per tutte le altre categorie di docenti. La sua funzione più importante sembra essere quella della nomina del Rettore. Interessante il fatto che quest'ultimo non possa restare in carica per più di due trienni consecutivi.

Nel consiglio di amministrazione sono introdotti due rappresentanti degli studenti, con voto consultivo. Altre innovazione è l'istituzione della giunta del consiglio di amministrazione costituita per « deliberare nei casi di urgente necessità e per esame preliminare delle questioni di particolare importanza » (art. 11). Anche i consigli di Facoltà vengono allargati a rappresentanti delle altre componenti della comunità universitaria (inclusi ivi due studenti), essi però non partecipano alle discussioni riguardanti la « copertura di cattedre ». E' possibile istituire un « comitato di corso di laurea » con funzioni consultive.

Interessante innovazione costituisce il sorteggio di tre dei sette membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie. Precise norme sono dettate sui « doveri accademici dei profes-

so uno sbarramento dopo il primo biennio in ogni Facoltà...

L'« autonomia dell'Università » verrebbe salvaguardata dal Consiglio Nazionale Universitario (costituisce — come parrebbe anche dalle « linee direttive » — o sostituisce la prima sezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione?). Nulla si dice sulla sua composizione, salvo sancire la elettività dei suoi membri. La regolamentazione per l'istituzione di questo organo sarà operata su parere di una commissione composta da tre deputati, tre senatori e sei esperti scelti dal Ministro(?).

Gli studenti che partecipano agli organi consultivi o deliberativi previsti dalla legge devono essere al corrente con gli esami del loro piano di studi. Restiamo in attesa delle altre norme che regolano l'elezione.

Da ultimo l'articolo 37 dispone che il regolamento per l'attuazione della presente legge dovrà essere emanato entro due anni dalla promulgazione della legge stessa.

Valutiamo, dunque, i disegni di legge sulla base della loro capacità di rompere l'immobilismo attuale e di avvicinare

messe che siamo venuti sin qui svolgendo.

Partiamo da una considerazione positiva: l'esame dei diversi titoli del disegno di legge rivela che sono stati correttamente identificati gli aspetti della realtà universitaria che richiedono oggi un più urgente e pressante intervento.

Gli ambiti scelti per operare in essi modifiche strutturali sono proprio quelli oggi in crisi e bisognosi di un radicale riordinamento.

Passando però da questo sguardo generale ad una valutazione dei contenuti concreti dei diversi titoli non possiamo non rilevare alcune grosse carenze.

In primo luogo il fatto stesso che questo disegno di legge relativo alle riforme strutturali venga presentato senza il corrispettivo stralcio finanziario impedisce per il momento ogni valutazione relativa alla effettiva volontà di realizzare una seria politica del diritto allo studio connessa con quella vitale apertura dell'Università a larghi strati popolari che è premessa indispensabile, come si è visto, per una sua rinnovata vita culturale.

Le « linee direttive » non andavano al di là di un ade-

guamento all'incremento naturale previsto: non sappiamo quindi come si intenderà risolvere un problema che — anche se eluso per il momento — si riproporrà comunque tra breve in tutta la sua drammaticità.

Un secondo aspetto che ci lascia particolarmente perplessi è il progressivo frantumarsi delle diverse proposte nel passaggio tra la Relazione della commissione di indagine e i disegni di legge, attraverso le linee direttive del piano Gui.

Sappiamo tutti quanto siano forti e radicati certi precostituiti interessi, quanto vecchia ed inadeguata la preparazione culturale di determinati gruppi all'interno e all'esterno dell'Università. La battaglia che il Ministro della P.I. ha dovuto compiere si preannunciava come una battaglia dura. Dobbiamo dire che, a conti fatti, si è trattato di una battaglia perduta?

Per certi aspetti ci sembra purtroppo di dover rispondere con un sì.

Significativa l'evoluzione (o involuzione?) relativa al dipartimento: dalla prima definizione di articolazione di base di tutta la vita universitaria, a struttura finalizzata alla sola ricerca scientifica nel piano ministeriale e, per concludere, limitata soltanto ad alcune facoltà nei progetti governativi.

Questo è soltanto un esempio: l'impressione che si ricava dalle letture dei diversi articoli è però molto simile.

Si ha la sensazione che la difficoltà, evidente, di riformare dall'interno le singole strutture per ricondurle ad un nuovo equilibrio sia stata aggirata e si sia cercato di rime-

diare con l'aggiungere strutture nuove a quelle preesistenti.

Questa scelta — non sappiamo quanto cosciente, ma innegabile allo stato dei fatti — impedisce in larga misura quell'adeguamento delle strutture universitarie ai nuovi ruoli professionali, attraverso una formazione più specifica, che abbiamo considerato più sopra come fondamentale. Per ritornare all'esempio di prima, alla facoltà si aggiungeranno i Dipartimenti e gli istituti aggregati: due strutture che interesseranno una piccola aliquota degli universitari, lasciando sostanzialmente immutato l'iter di studi di chi voglia giungere alla tradizionale laurea scientifico-professionale.

Restano due considerazioni in margine all'art. 37 del disegno di legge.

La prima è relativa ai tempi di attuazione della « riforma ». Dice infatti l'articolo in questione che il regolamento di attuazione dovrà essere emanato entro due anni dalla entrata in vigore della legge.

Speriamo sinceramente che si voglia far prima. Quasi tutti i titoli del disegno di legge necessitano di regolamentazione, in alcuni articoli c'è un rinvio esplicito: se il disegno di legge governativo non fosse approvato entro il 5 novembre p.v. le innovazioni principali della « riforma » entrerebbero in vigore solo nel quarto anno accademico dopo quello in corso e cioè nel '68-'69.

Questo stesso articolo ci suggerisce però un'ulteriore considerazione: non ostante la buona volontà e le affermazioni di rispetto e di valorizzazione dell'autonomia universitaria ancora una volta si dimostra determinante l'influenza della burocrazia ministeriale alla quale spetterà (cfr. l'art. 33 sulla istituzione del CNU) un ruolo quasi esclusivo nella specificazione ulteriore dei contenuti della riforma. Specificazione per di più sottratta al dibattito parlamentare.

Gianni Toniolo
Bepi Tomai

siderare in che modo e in quale misura questa «partecipazione» è dai disegni di legge prevista.

E' opportuno notare preliminarmente che il problema non è soltanto di composizione, ma anche di competenza, degli organi; e questo nel nostro caso in particolare, prevedendo lo schema di legge delle riforme strutturali e la conseguente creazione di nuovi centri di decisione e di proposte (Consiglio e direttore di Istituto; Consiglio e direttore di Dipartimento; Comitato Consultivo di corso di laurea; Giunta del Consiglio di amministrazione).

E' forse necessario precisare inoltre che la richiesta di democrazia nell'Università non è il portato di un indiscriminato democraticismo, né comporta affatto «criteri di egualitarismo e di livellazione» (10).

Essa si fonda su precise ragioni civili e culturali; inoltre, può essere differenziata qualitativamente per alcune scelte particolari (ad es. la chiamata ed il trasferimento dei docenti) ed in ogni caso va prevista in proporzione delle rispettive, diverse responsabilità. Del resto la presenza e la partecipazione delle varie componenti, e degli studenti in particolare, a tutti i momenti della vita dell'Istituto Universitario (e quindi anche alla gestione democratica dello stesso), oltre ad essere un insostituibile contributo per un autonomo funzionale sviluppo dell'Università, costituisce occasione di sereno dibattito e confronto, e quindi è esperienza fondamentale irrinunciabile per completare la formazione integrale dell'universitario.

Una riforma democratica dell'Università italiana, che voglia garantire e promuovere la partecipazione consapevole delle persone e delle componenti alla vita ed al governo degli Atenei, dovrebbe perciò prevedere:

«1) Un sostanziale allargamento, a tutti i livelli (di dipartimento, di facoltà, di ateneo, nazionale), della base elettorale per la nomina dei componenti i vari organismi di governo.

2) Presenza a pieno titolo negli organi di governo di rappresentanze quantitativamente differenziate di tutte le componenti, compresi gli studenti.

3) Attribuzione effettiva di compiti e poteri decisionali all'organismo collegiale, più che al suo presidente (precisazione quindi delle funzioni dei Direttori di Dipartimento, dei Presidi di Facoltà, del Rettore» (11).

Lo schema del disegno di legge che cosa ci dice al proposito? Esaminiamolo piuttosto analiticamente, per vedere di trarre poi alcune considerazioni di ordine generale.

— In correlazione all'istituzione di due nuove unità strutturali e funzionali, l'Istituto scientifico ed il Dipartimento, sono previsti quali rispettivi organi di governo il Direttore ed il Consiglio di Istituto ed il Direttore del Consiglio di Dipartimento. Ciò che lascia innanzitutto perplessi è la genericità del testo di legge in merito alla struttura, alle funzioni, ai compiti dei due nuovi organismi. (In realtà non ci sembra possibile e corretto prevedere l'istituzione di istituti scientifici e dipartimenti senza contempo-

aneamente riconsiderare la funzione culturale e la organizzazione della Facoltà. Invece questo appunto fa il disegno di legge. Ed è naturale quindi che le linee di demarcazione fra Facoltà, corso di laurea, istituto, dipartimento, siano indefinite ed incerte sia per quanto riguarda gli ambiti didattico-scientifico-culturali, sia per quanto concerne le rispettive sfere di competenza). Deriva da ciò, quasi come ovvia conseguenza, l'insufficiente delimitazione di compiti e poteri fra Consiglio e Direttore (dal Consiglio stesso designato, ma nominato dal Rettore), aggravata per di più dalla netta accentuazione di poteri a favore dell'organo individuale. Contrariamente infatti alle indicazioni della Commissione di indagine, che al proposito dice: «Si ritiene che di norma le attività amministrative dei dipartimenti, come quelle degli istituti policattedra, debbano avere fondamento collegiale» (12), il testo di legge assegna al Consiglio di Dipartimento il compito di «coadiuvare ed assistere» (13) il Direttore.

La composizione del Consiglio stesso, infine, è diversa, nelle due unità: mentre il Consiglio di Istituto infatti è composto di tutti i professori ufficiali degli insegnamenti e di un rappresentante degli assistenti, il Consiglio di Dipartimento ha una più larga composizione e, tra l'altro, di esso fanno parte due rappresentanti degli studenti ammessi ai corsi del dottorato di ricerca (limitazione questa ultima non convincente, considerando che, in base all'art. 7 comma 3, al Dipartimento «possono» fare riferimento per la propria preparazione culturale e scientifica anche gli studenti iscritti a normali corsi di laurea).

— La Facoltà mantiene sostanzialmente inalterata la propria fisionomia, ed è retta da un Consiglio di Facoltà di cui fanno parte rappresentanti di professori aggregati, professori incaricati e assistenti; ne sono esclusi solo gli studenti. Per questioni riguardanti il «funzionamento didattico» di specifici corsi di laurea possono essere costituiti dei comitati consultivi di corso di laurea dei quali fanno parte pure due studenti. Anche per quanto riguarda la facoltà il principale rilievo critico che ci sembra di dover muovere concerne la mancata riconsiderazione dell'ambito culturale ed organizzativo della stessa. Il medesimo comitato consultivo di corso di laurea, che pure potrebbe ragionevolmente avere tutta una serie di proprie specifiche attribuzioni (14), è conseguentemente ridotto al mortificante ruolo di trattare questioni «di funzionamento didattico». Non appare inoltre motivata l'esclusione di una rappresentanza di studenti dal Consiglio di Facoltà, mentre desta perplessità l'inconsistenza quantitativa delle rappresentanze di professori incaricati ed assistenti.

— Elementi di maggiore novità presentano gli organi di governo a livello di ateneo. Una rilevante funzione verrà certamente ad assumere il Corpo Accademico, composto di tutti i professori di ruolo e fuori ruolo e di un rappresentante, per ciascuna facoltà, di professori



note

1) Relazione sullo stato della Pubblica Istruzione in Italia e linee direttive del piano di sviluppo pluriennale della scuola per il periodo successivo al 30 giugno 1965 - Roma 1964: pag. 17.

2) «Schema di progetto di legge concernente modifiche dell'ordinamento universitario» approvato dal Consiglio dei Ministri il 14 aprile 1965 e presentato alla Camera dei Deputati il 4 maggio 1965.

3) Dichiarazioni programmatiche rese alle Camere dal Presidente del Consiglio dei Ministri on. Aldo Moro il 12 dicembre 1963.

4) «Considerazioni e proposte dell'Intesa Universitaria sul piano Gui» - gennaio 1965 - pagina 18.

5) Relazione della Commissione di Indagine sullo stato e sullo sviluppo della Pubblica Istruzione in Italia - Roma 1963: Cap. XIX, pp. 126-128.

6) Relazione della Commissione di Indagine... in particolare v.: Capo III tutto; Capo IV,

pp. 41-42; Cap. XIX, pag. 128.

7) L'art. 24 dice: «L'ordine e le modalità con cui taluni insegnamenti devono essere impartiti» sono determinati con decreto presidenziale.

8) Art. 244 recita: «L'ordine e le modalità degli esami sono stabiliti con decreto del Rettore su proposta della competente facoltà approvata dal Senato Accademico».

9) e 10) Fulvio Mastropaolo: «L'attuale partecipazione degli studenti al governo dell'Università e le prospettive di evoluzione» su *Ricerca* 1965 n. 8 pag. 7.

11) «Considerazioni e proposte dell'Intesa Universitaria sul piano Gui» - gennaio 1965, pag. 18-19.

12) Relazione cit., Cap. XIX pag. 128.

13) Art. 7 comma 8 dello schema di disegno di legge.

14) V. in particolare «Proposte per l'autonomia e la democrazia nell'Università» Documento a cura dell'ANPUI-UNAU-UNURI. Roma aprile 1965.

aggregati, di professori incaricati, di assistenti di ruolo. Esso potrà costituire — per competenza, rappresentatività (fatte salve le riserve più sotto espresse sulla esclusione degli studenti), libertà interna di discussione e di proposte — l'organismo idoneo a sovraintendere all'autogoverno dell'Università.

Proprio per questa sua fisionomia di organo chiamato ad operare scelte generali, appare immotivata la esclusione dallo stesso di rappresentanti studenteschi. D'altra parte è eccessivo pretendere che la richiesta di convocazione straordinaria del Corpo Accademico sia fatta dalla metà dei suoi componenti: questo significa infatti limitare pesantemente la possibilità di discussione e di dibattito.

Anche il Consiglio di Amministrazione è largamente rinnovato nella sua composizione.

A parte la non convincente limitazione della presenza degli studenti a livello consultivo, lo stesso Consiglio di Amministrazione rischia di essere completamente svuo-

tato dal successivo articolo 11, che prevede la costituzione della Giunta del Consiglio di Amministrazione. E' questa la classica maniera di introdurre dalla finestra ciò che si è fatto uscire dalla porta, cioè di mantenere nelle mani del Rettore e della burocrazia tutte le scelte amministrative e finanziarie: il che è, nella sostanza e nel metodo, inaccettabile.

Un'interpretazione corporativa?

Ad una prima considerazione di massima, le proposte contenute nel progetto di legge testimoniano di una sensibile apertura sul piano della partecipazione di rappresentanze di tutte le componenti all'autogoverno universitario.

Tuttavia insufficienze e carenze, anche rilevanti non mancano. Ci riferiamo in primo luogo alla scarsa consistenza, soprattutto a livello di facoltà e di dipartimento delle rappresentanze di professori incaricati ed assistenti, e alla presenza

minimale degli studenti nell'arco di tutti gli organismi di governo.

Quel che tuttavia preoccupa di più è la non piena coerenza che il progetto di legge manifesta per quanto riguarda la presenza degli studenti. A meno che (e questo servirebbe a spiegare molte cose) non ci sia alla base delle proposte di democratizzazione un'interpretazione sostanzialmente sindacale-corporativa della presenza delle varie componenti. Questo permetterebbe di comprendere le ragioni per cui l'argomento, indubbiamente spinoso e complesso, viene affrontato quasi unicamente nei suoi aspetti meccanicamente quantitativi, senza che una diversa composizione degli organi sia preceduta da una riconsiderazione delle competenze degli stessi e dei loro reciproci rapporti e senza che sia sostanziata da fondate motivazioni culturali e civili.

Del resto questa interpretazione «burocratica» e «contrattualistica» del problema della democratizzazione spiega anche la tendenza a indebolire e limitare il più possibile, anche nei casi in cui è ammessa la partecipazione degli studenti. In Consiglio di Dipartimento elettori ed eleggibili sono solo quelli iscritti al dottorato di ricerca; in Consiglio di Amministrazione gli studenti hanno solo voto consultivo; e la presenza degli articoli 28 comma 1 e 34 comma 1 che, rispettivamente, introducono uno sbarramento generalizzato dopo il biennio e limitano l'elettorato passivo agli studenti in regola con il piano degli studi. Quasi che con una misura burocratica invece di una matura riconsiderazione degli ordinamenti degli studi e dell'organizzazione degli stessi, si potesse risolvere il problema dei «fuori corso»! E quasi che con una misura altrettanto burocratica e di chiaro sapore paternalista si potesse sollecitare o garantire la partecipazione matura e consapevole degli studenti agli Istituti della democrazia universitaria!

Larghe ragioni di perplessità e di legittime insoddisfazioni rimangono, dunque, accanto al riconoscimento del positivo ed apprezzabile sforzo di operare un organico intervento di riforma dell'Università italiana. E' auspicabile che il dibattito ed i suggerimenti che dal mondo della scuola e della cultura verranno su questi argomenti, permettano una revisione ed un perfezionamento degli schemi di legge in sede parlamentare.

In ogni caso l'impegno del Movimento Studentesco e delle associazioni universitarie dovrà continuare all'interno dell'Università italiana, sempre più caratterizzandosi in termini politico-culturali capaci di recuperare a livelli più coscienti le istanze rivendicative e sindacali, per riuscire con la maturità delle proposte concernenti l'organizzazione della cultura a modificare, sul piano della consistenza ideale e quindi su quello dell'organizzazione strutturale, una realtà universitaria che soffre, per ritardi culturali e strozzature istituzionali, della incapacità di promuovere autonomamente un processo di rinnovamento.

Ugo Trivellato

Le Facoltà e i Dipartimenti

C'è oggi l'esigenza di filtrare il fine culturale dell'Università attraverso una finalità professionale.

Le Facoltà così come sono organizzate nel nostro ordinamento non corrispondono più a questo tipo di impostazione anche se resta fondamentale la loro funzione di grandi suddivisioni in cui si realizza agevolmente una larga formazione culturale.

I Dipartimenti dovrebbero essere visti come le articolazioni di base di una nuova organizzazione universitaria più moderna soprattutto nel campo scientifico, ma anche nel campo didattico; loro scopo essenziale dovrebbe essere una razionalizzazione ed economicizzazione dei servizi e delle attrezzature, ma soprattutto dovrebbero costituire lo strumento per il superamento delle barriere fraposte dalle Facoltà.

Uno dei semi che ha costituito oggetto di più ampio dibattito in questi ultimi mesi in seno alle componenti universitarie impegnate nella discussione sulla riforma dell'Università è stato certamente quello delle relazioni che dovevano intercorrere tra le Facoltà e i Dipartimenti.

Ciò derivava dal profondo significato innovatore che da parte degli incaricati, degli assistenti e degli studenti si dava alla istituzione del Dipartimento, che avrebbe dovuto di-

ria. Mi limiterò qui di seguito al primo ordine di considerazioni, esulando il secondo dall'argomento oggetto di questo articolo.

Bisogna innanzitutto richiamarsi al ruolo fondamentale che l'Università è chiamata oggi ad assolvere nella società contemporanea: mi pare ormai abbastanza acquisito che il fine culturale dell'Università, quello della proposta di valori culturali e quello della

ti ai grandi settori del vivere civile cui ineriscono.

Vi è quindi una estrema articolazione e la tendenza ad una unificazione entro schemi generali e, nello stesso tempo, molto aperti.

A questo tipo di tendenza non corrisponde più evidentemente la impostazione schematica della Facoltà così come esse sono organizzate nell'ordinamento universitario italiano. E' infatti estremamente difficile oggi individuare nell'ambito di una singola facoltà figure di professionisti definite in modo univoco, come farebbe pensare la rigida formulazione dei piani di studio e la scarsissima articolazione delle strutture didattico-scientifiche. Come anche la attuale organizzazione delle Facoltà non garantisce in alcun modo quella interdisciplinarietà, quel contatto organico tra diverse scienze e tecnologie a livello di linguaggio, di metodo e di contenuti, che invece è sempre più imposta dalla complessità e interdipendenza dei problemi delle attuali strutture sociali.

Infine l'esigenza formativa che assegna all'Università il compito istituzionale di fare del professionista che essa prepara un uomo preparato culturalmente, che cioè sappia applicare il bagaglio di conoscenze scientifico-tecniche in armonia con giudizi critici e di valore rispetto alla problematica che si troverà di fronte nella professione, tale esigenza non trova oggi alcun riscontro nella organizzazione degli studi universitari dove il momento didattico è spesso separato da quello della ricerca, di modo che lo studente è elemento più passivo che attivo nell'esperienza universitaria.

Pur nella coscienza che le risposte a soli stimoli provenienti all'Università delle profonde istanze dell'evoluzione del vivere sociale non possono essere trovate solo a livello di strutture, ma richiedono il responsabile sforzo di tutte le componenti della comunità universitaria, è però del tutto evidente come un profondo cambiamento strutturale sia necessario per adeguare l'Università italiana al modello e alle caratteristiche della società e per rendere fecondo e

vitale il rapporto di interdipendenza tra questi due termini.

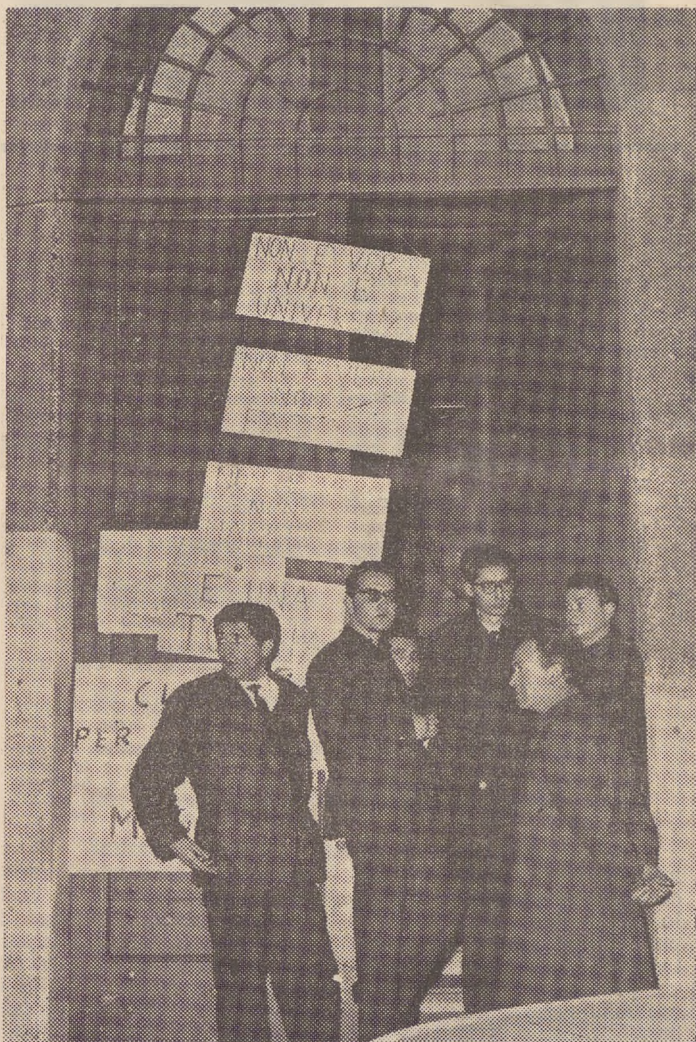
La risposta più adeguata a questi problemi in termini di strutture sembra essere — anche alla luce delle esperienze anglosassoni — l'organizzazione dell'Università per dipartimenti.

I Dipartimenti quindi dovrebbero essere le articolazioni di base di una nuova organizzazione universitaria più moderna, soprattutto nel campo scientifico, ma anche nel campo didattico: essi dovrebbero trarre origine da un raggruppamento di quelle discipline le quali, avendo campi di insegnamento e di ricerca affini, utilizzano attrezzature e servizi dello stesso tipo che dovrebbero quindi essere anche concentrati in locali comuni o vicini.

Vi sarebbe quindi non solo una razionalizzazione ed una maggiore economicità nell'utilizzazione dei servizi e delle attrezzature scientifico-didattiche, ma vi sarebbero altresì le premesse per il superamento delle barriere spesso artificiali fraposte dalle Facoltà così come sono concepite ed attuate oggi al collegamento fra discipline affini. Così come potrebbe essere garantito un coordinamento organico per quanto riguarda il metodo didattico e le attività di ricerca con possibilità di una programmazione di ampio respiro del lavoro nella quale inserire in modo funzionale e più produttivo il personale docente e ricercatore.

E le Facoltà? Che funzione vengono ad avere ammesse che il Dipartimento sia la struttura di base dell'ordinamento universitario?

Mi sembra che la risposta più valida, dopo un lungo periodo di discussione e di approfondimento l'abbiano data le associazioni degli incaricati, degli assistenti e degli studenti nel loro ultimo documento sulla riforma universitaria, dove — riprendendo il discorso della Commissione di Indagine — si afferma « che le Facoltà appaiono tutt'ora funzionali quali grandi suddivisioni in cui si realizza agevolmente una larga formazione culturale e una feconda collaborazione interdisciplinare » e si ravvisa la necessità « di una maggiore e più flessibile pluralità di in-



ventare l'unità funzionale ed operativa centrale di una università più moderna, per una serie di considerazioni di fondo che non sarà inutile qui brevemente riassumere.

Le considerazioni che stanno alla base di questa scelta sono sostanzialmente di due tipi: relative alle strutture dell'Istituto Universitario, e relative all'organizzazione ed al governo della comunità universita-

formazione, vadano oggi filtrati attraverso una finalità professionale. Infatti nella società contemporanea la competenza professionale è indispensabile affinché proceda uno sviluppo ed una crescita sociale in termini quantitativi, ma soprattutto qualitativi, di valore.

Ora, considerando — sia pure sommariamente — le esigenze obiettive della società riguardo ai ruoli professionali della cui esplicazione essa ha bisogno per progredire, ci si può rendere conto che tali ruoli assumono sempre maggiore complessità a livello orizzontale come a livello verticale e che solo entro grandi filoni essi possono essere riassunti, corrisponden-

dirizzi all'interno di quasi tutte le Facoltà».

Le Facoltà quindi avrebbero un positivo ed indispensabile ruolo unico come complesso di discipline diverse riconducibili tutte a un grande settore della conoscenza umana e dell'impegno professionale nella

Facoltà può comprendere un gruppo omogeneo di corsi di laurea con i vari indirizzi in cui questi possono articolarsi. Il che potrebbe lasciar adito a più ottimistiche interpretazioni. Ma, se si tien conto, da un lato del riferimento esplicito fatto dal piano Gui alla Commissione di Indagine in tema di Facoltà,

cratizzazioni che potrebbero comprometterne gli aspetti positivi. Si tratta cioè di sovrapporre nuove strutture (gli istituti) a strutture esistenti schematiche e inadeguate (le facoltà); così come, in conseguenza, una sovrapposizione dall'esterno risultano i dipartimenti cui, nel disegno di legge (art. 7) è af-

per i corsi relativi al dottorato di ricerca.

Anche se il disegno di legge ammette che per assolvere a queste finalità gli istituti scientifici possono costituirsi come articolazioni interne del dipartimento, risulta dal disegno stesso una struttura complessiva vaga e confusa, sia per la scarsa precisione con cui vengono definite le funzioni di tutte queste istituzioni e questi organi, sia per l'impressione di intercettazione di strutture orizzontali e verticali che rischiano di contrapporsi o di essere svuotate, impressione nettissima, a mio parere, specie per i dipartimenti. Cosicché appare veramente sibilino il quarto comma dell'articolo 7 che dice: «I dipartimenti possono essere utilizzati da qualsiasi studente per la propria preparazione culturale e per il proprio orientamento negli studi».

Ancor più sfumato appare poi il quadro se, accanto alle strutture, si considerano le proposte contenute nel disegno di legge relativamente al modo di governarle e al posto in esse spettante alle diverse componenti della comunità universitaria, problema che non è però compito di tale articolo esaminare.

In conclusione si può dire che, rispetto alle indicazioni del piano Gui, vi è in questo disegno di legge il tentativo di concretizzare una struttura universitaria che va quantomeno adeguata alle nuove esigenze. In questo tentativo però, accanto a spiragli suscettibili di positivi sviluppi in sede di attuazione, predomina il compromesso tra una proposta tendente a mantenere lo «status quo» e una

condo ordine il dibattito culturale, per sua natura più spassionato e sereno, che facilmente avrebbe consentito — almeno sul problema facoltà-dipartimenti — di arrivare ad indicazioni più funzionali e chiare, quali sembrano essere quelle espresse nella prima parte dell'articolo che sono il frutto dell'elaborazione dell'ANPUI, UNAU e UNURI.

Purtroppo ancora una volta i pregiudizi, la paura di posizioni strumentali, il nominalismo, e soprattutto una certa impreparazione nelle forze politiche a discutere in tutta la sua complessità il problema universitario rischiano di sprecare una grossa occasione. E' invece urgente (e grosse preoccupazioni dà a questo proposito l'articolo 37 che prevede la emanazione del regolamento di attuazione entro due anni dall'entrata in vigore della legge) che la riforma dell'università sia avviata, e sia avviata bene: non rimane quindi che augurarci che in occasione anche del dibattito in Parlamento tutte le componenti interessate al problema universitario cioè tutta l'opinione pubblica, in-



società. Esse quindi dovrebbero articolarsi in Dipartimenti, ma ridursi di molto rispetto alle Facoltà attuali.

Le Associazioni Universitarie propongono questa suddivisione puramente esemplificativa, ma che pare rispondente alle finalità suesposte: 1) Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali; 2) Ingegneria e Architettura; 3) Medicina e Chirurgia; 4) Agraria e Veterinaria; 5) Lettere, Filosofia e Lingue; 6) Scienze Giuridiche, Politiche, Sociali, Economiche e Statistiche.

Le competenze in materia di coordinamento e di organizzazione didattica dei piani di studio ufficiali dovrebbero poi essere affidate ad organismi appositi, chiamati Consigli di corso di laurea.

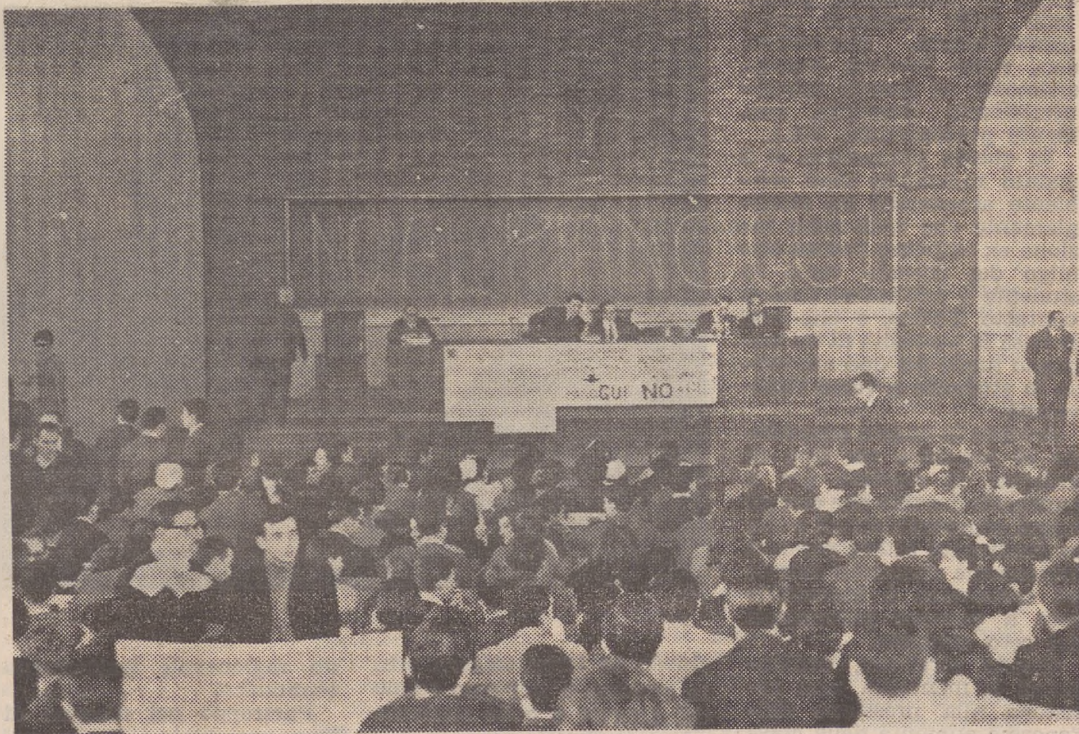
Vediamo ora qual è la proposta di organizzazione universitaria che appare dal disegno di legge sulle modifiche dell'ordinamento universitario approvato dal Consiglio dei Ministri e presentato recentemente alla Camera, relativamente a questo problema dei rapporti tra dipartimento e facoltà.

Va detto innanzitutto che non si prevede alcun mutamento nella configurazione attuale delle Facoltà; è vero che nell'art. 1 è detto: «La

dall'altro lato che una università per potersi chiamare tale deve essere costituita da almeno due facoltà, altrimenti si chiamerà Istituto di Istruzione Universitaria, ci si può ben rendere conto come non sia previsto dal disegno di legge che le facoltà acquistino il necessario respiro ed ampiezza in termini di dimensioni e prendano coscienza del nuovo ruolo ad esse imposto dall'evoluzione scientifico-professionale.

Pur tuttavia, sia pure in modo confuso, la esigenza e i problemi di cui si parlava all'inizio dell'articolo, dovevano essere presenti alla mente degli estensori del disegno di legge, se è stata ritenuta opportuna la istituzione, prevista dall'art. 5, dei cosiddetti Istituti scientifici nell'ambito di ciascuna facoltà. Tali istituti (art. 6) dovrebbero essere costituiti di più insegnamenti identici, o corrispondenti, in tutto o in parte, ai fini di un migliore coordinamento dell'attività didattica e di ricerca e dovrebbero avere il compito (art. 5) di una migliore utilizzazione del personale, dei locali, dei mezzi e dei servizi relativi agli insegnamenti inseriti nell'Istituto.

Tali istituti dovrebbero essere pertanto dei «dipartimenti in miniatura» all'interno delle Facoltà come sono oggi: ciò però, se accoglie in parte alcune esigenze di articolazione, razionalizzazione e coordinamento dell'attività didattica e di ricerca, rischia di creare e comunque prefigura una struttura estremamente macchinosa, dove non si conteranno i doppioni, aperte e pericolose buro-



fidata una funzione di coordinamento dell'attività «di più Istituti ed anche di singole cattedre di insegnamento, eventualmente appartenenti a diverse Facoltà, di materie affini interessate allo studio di comuni settori di ricerca scientifica» e che hanno compiti didattici solo

proposta radicalmente innovativa: un compromesso però che rischia di complicare e, per certi aspetti, anche peggiorare le cose.

Si ha l'impressione che il problema politico, la preoccupazione dell'equilibrio delle forze, abbia messo in se-

terna ed esterna all'Università, si impegni in un costruttivo dialogo con le forze politiche e con i pubblici poteri per arrivare alla definizione di una legge di riforma adeguata alle reali ed indilazionabili necessità dell'Università italiana.

Ignazio Musu

«Full time» e reclutamento dei docenti

L'esigenza di una radicale revisione del modo di concepire i rapporti tra docenti, discenti e Università, che si è espressa attraverso la richiesta di un « pieno impegno » che limiti le attività extra-universitarie, anche se sentita, non ha trovato nel progetto di legge una pratica risoluzione.

Il problema dei concorsi per le cattedre: è anch'esso affrontato, ma i correttivi proposti sono di una eccessiva timidezza.

La presentazione al Parlamento di un disegno di legge che propone modifiche negli ordinamenti universitari ha suscitato l'interesse e la speranza di quanti hanno a cuore il rinnovamento dell'Università italiana.

Per una valutazione delle riforme proposte sono necessarie alcune considerazioni sulla situazione attuale dell'Università nei riguardi dei compiti che essa ha attualmente verso gli studenti e verso la società.

L'Università in cui viviamo è retta da ordinamenti le cui linee fondamentali risalgono alla fine del secolo scorso e che si rivelano sempre meno adeguati alle esigenze poste dall'aumento del numero degli studenti, dal passaggio cioè da un insegnamento di élite ad un insegnamento di massa e dal crescere dell'importanza degli insegnamenti scientifici e tecnologici.

Nella filosofia di tali ordinamenti, l'Università è concepita come una sede in cui vengono messi a disposizione dei giovani i mezzi per la formazione sostanzialmente autonoma di una cultura orientata all'esercizio delle professioni liberali.

In questa visione l'Università non assume responsabilità diretta nella preparazione dello studente ma si limita a controllarla attraverso lo strumento degli esami; la formazione personale dello studente come professionista, ricercatore, ecc., viene lasciata sostanzialmente al mondo extrauniversitario (famiglia, ambiente professionale, ecc.).

In questa prospettiva si è andata radicando negli ambienti accademici un atteggiamento che vede nella lezione ex cathedra l'unico obbligo del docente verso lo studente e nell'esame l'unico contatto diretto, e che non ravvisa la necessità di un impegno totale del docente verso lo studente e verso l'università.

Sempre in questa concezione si inquadra un tipo di sviluppo di carriera per il personale docente che con gli esigui compensi iniziali e con la prolungata attesa per una ragionevole situazione morale ed economica è accessibile solo a persone provenienti dal ceto abbiente.

Queste strutture, ordinamenti e mentalità non resistono alla pressione dell'enorme aumento delle masse studentesche e del progresso scientifico tecnologico. Da un lato cioè la formazione tecnoscientifica richiede un tipo di rapporto didattico sostanzialmente diverso dalla lezione ex-cathedra; la mentalità scientifica nasce dalla sperimentazione e dalla osservazione diretta, l'intervento del docente è soprattutto stimolo, guida, correzione e il rapporto didattico è soprattutto scambio e interazione reciproca e ri-

dicale revisione del modo di concepire i rapporti tra docenti, discenti e Università ha trovato espressione nella richiesta formulata dalle associazioni universitarie del così detto « full time » o « pieno impegno », cioè di una serie di norme che da un lato limitino o impediscano l'esercizio della attività professionale extrauniversitaria, dall'altro rendano possibile la rinuncia ad attività extrauniversitarie attraverso una adeguata retribuzione dei docenti disposti ad impegnarsi totalmente nell'università.

Va notato a questo riguardo che l'aspetto economico di tali progetti di istituzione di full time non costituisce semplice rivendicazione sindacale ma è parte integrante della riforma proposta, in quanto è impossibile pretendere l'esclusione di attività extrauniversitarie senza garantire

equivoci e nuove sperequazioni, anche perché ad una attenta analisi risultano colpite le attività extrauniversitarie degli assistenti, mentre restano relativamente libere quelle caratteristiche dei professori di ruolo (libera professione, consulenze), e perché la libera professione e la consulenza permessa ai professori di ruolo viene interdetta ai professori incaricati.

Pertanto tali norme vanno considerate come un completo travisamento delle esigenze che stavano alla base della richiesta del full time nell'Università e come un tentativo di risolvere con mezzi burocratici una situazione che ormai da lungo tempo si è rivelata resistente ad ogni simile tentativo.

Il problema del reclutamento del personale insegnante presenta due aspetti: il reclutamento dei giovani laureati per i gradi iniziali

da un altro progetto non ancora presentato al Parlamento in cui si prevede l'istituzione dell'assistente volontario a contratto, ma in cui persiste una notevole confusione tra questa figura e quella dell'attuale volontario che non viene abolita. Una soluzione reale richiederà probabilmente un'organica e completa revisione delle figure dei docenti di primo livello ed in ultima analisi l'istituzione del full time.

Il grave problema dei concorsi per le cattedre che viene da anni denunciato autorevolmente dalla stampa e dagli uomini di governo come una vera piaga dell'Università è anch'esso affrontato dal disegno di legge presentato al Parlamento. Occorre dare atto del tentativo di correggere i mali del sistema ma va rilevato che le correzioni proposte sono di una eccessiva timidezza e non tengono conto della necessità di introdurre procedure più semplici e più rapide richieste dal forte aumento necessario e in parte previsto nella segnalazione di nuove cattedre.

E' noto quali siano le pecche più gravi dell'attuale sistema: l'eccessiva macchinosità si presta troppo facilmente a nascondere le manovre di gruppi di pressione accademici, che molto spesso attraverso la elezione delle commissioni predeterminano la scelta dei candidati e l'istituto dell'eterna fonte di infiniti compromessi, patteggiamenti e rivalità. Il problema è certo più di costume che di ordinamenti, tuttavia le correzioni proposte (sorteggio di una parte dei commissari) non sembrano tali da introdurre un sostanziale risanamento.

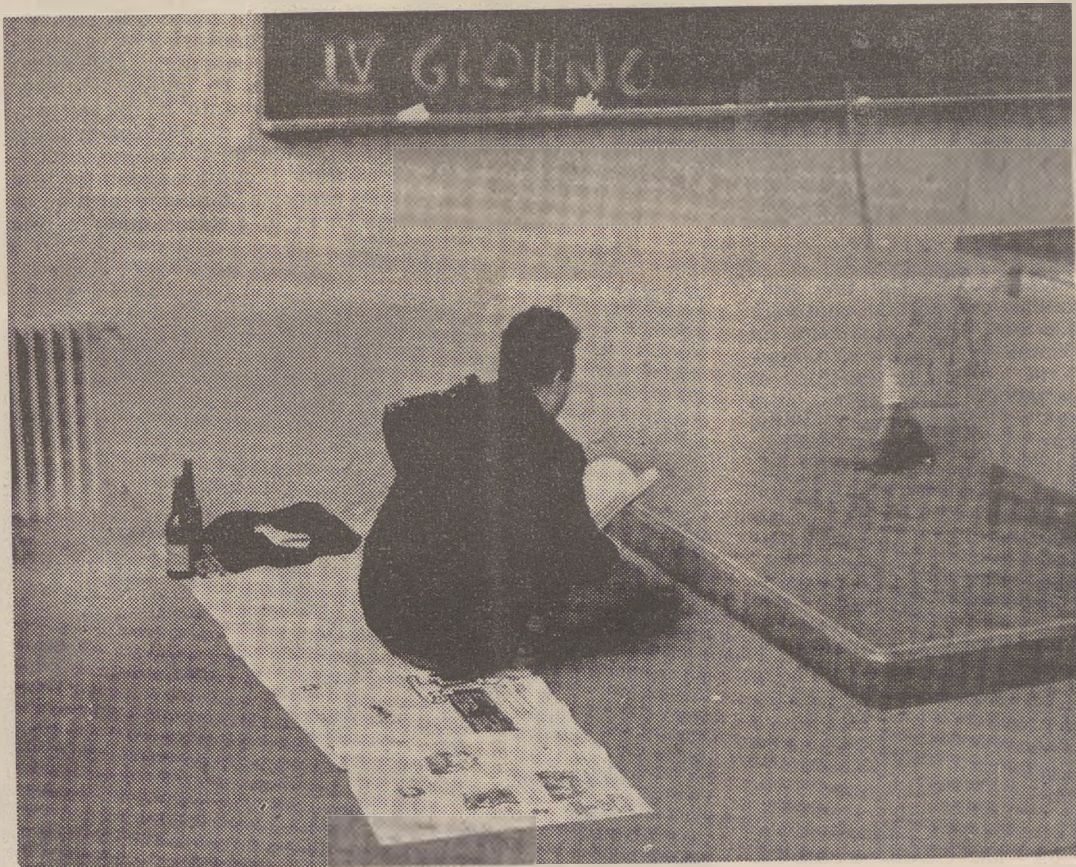
Una proposta degna di nota è attualmente allo studio da parte dell'associazione degli assistenti (UNAU). Essa prevede un concorso nazionale per la formulazione di una lista di maturi alla cattedra per gruppi di discipline affini e quindi la chiamata da parte delle Facoltà.

Una soluzione di questo tipo potrebbe realmente consentire una articolazione più elastica ed una maggiore libertà delle Facoltà che potrebbero scegliere da una vasta rosa di nomi di maturi e svolgere così una più precisa politica della ricerca e dell'insegnamento.

Ove fosse garantito l'intervento nelle chiamate anche dei rappresentanti di categorie diverse da quella dei professori di ruolo tale libertà delle Facoltà potrebbe essere garantita contro il peso di interessi troppo personali.

Purtroppo va rilevato che nel disegno di legge in questione i rappresentanti di tali categorie sono esclusi dalle chiamate e non è previsto neppure il voto consultivo.

Guido Menzinger



chiede in larga misura vita in comune e impegno totale del docente e dello studente ad un tempo.

Dall'altro lato l'accesso all'Università di giovani provenienti da ceti non professionali, che non possono trovare nell'ambiente familiare la necessaria integrazione alla formazione universitaria pone all'Università il compito di garantire alla società una preparazione completa dello studente anche nella sua impostazione all'attività scientifica o professionale.

Questa esigenza di una ra-

un ragionevole trattamento economico.

Purtroppo nel disegno di legge presentato al Parlamento il problema del full time non è affrontato, forse per motivi di disponibilità finanziaria, forse per le opposizioni di certa parte del mondo accademico. Figurano invece nel disegno una serie di limitazioni dell'attività extrauniversitaria che si rivelano inconsistenti appunto per la mancanza di un contenuto economico che le renda concretamente attuabili. Così come sono, esse probabilmente sono destinate a creare nuovi

della carriera, la selezione dei professori di ruolo.

Per quanto riguarda il primo aspetto la situazione attuale è viziata dalla presenza di figure quali l'assistente volontario e straordinario, la cui retribuzione nulla o simbolica in alcune facoltà consente l'accesso alla carriera universitaria quasi soltanto a giovani provvisti di propri mezzi finanziari, e che, per l'indeterminatezza dei diritti e delle funzioni, è continua fonte di equivoci, di arbitri e di corruzione.

Un inizio di soluzione a questo problema si attende

RICERCA

Direttore: Marcello Reynaud - Condirettore: Gino Giral-di - Direzione e Amministrazione: Via della Conciliazione, n. 4d (Telefoni: 655.621 - 561.948) - Conto Corrente Postale n. 1/11870 - Spedizione in abbonamento postale, Gruppo II - Arti Grafiche Italiane - Piazza Navona,

n. 56 - Roma - Abbonamento semplice L. 1.000, speciale L. 850, estero L. 1.300; un numero L. 50, arretrato L. 80. Autorizz. del Tribunale di Roma, n. 4938. Decreto 5-12-1955. La collaborazione è aperta a tutti gli studenti universitari: gli articoli non pubblicati non si restituiscono

Schema di disegno di legge concernente modifiche dell'ordinamento universitario

***approvato dal Consiglio dei Ministri
il 14 aprile 1965***

***presentato alla Camera dei Deputati
il 4 maggio 1965***

Titolo I

Struttura dell'Università

CAP. I - Facoltà, Istituti aggregati, titoli di studio

ART. 1 (Facoltà - Istituti aggregati)

Le Università sono costituite di regola da almeno due Facoltà.

La Facoltà può comprendere un gruppo omogeneo di corsi di laurea con i vari indirizzi in cui questi possono articolarsi.

Possono essere istituiti per le necessità di particolari ordini di studi Istituti di istruzione universitaria con una sola Facoltà. Corsi di preparazione per il conseguimento di diplomi universitari sono organizzati da appositi Istituti aggregati ad una o più Facoltà di una Università o di un Istituto di istruzione universitaria, che ne richiedano l'istituzione.

Negli statuti universitari sono indicati gli Istituti aggregati annessi alla Facoltà e sono determinati in linea generale i corsi di studi seguendo i quali può conseguire la laurea lo studente che ottenga il diploma universitario; sono altresì previste le mo-

dalità per il conseguimento del diploma universitario da parte dello studente iscritto ad un corso di laurea.

Gli Istituti aggregati sono di grado universitario sottoposti alla vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione, che la esercita sia direttamente, sia per il tramite degli organi accademici dell'Università, o dell'Istituto di Istruzione universitaria, di cui fanno parte.

Quando abbiano sede in località diversa da quella dell'Università, o dell'Istituto Universitario di cui fanno parte, possono essere istituiti, con propria personalità giuridica, con le modalità di cui agli artt. 2 e 4 della presente legge.

ART. 2 (Istituzione di nuove Università e Facoltà)

Il Ministro della Pubblica Istruzione, tenuto conto anche delle richieste pervenute, entro il mese di marzo di ogni anno presenta al Consiglio dei Ministri un rapporto sui progetti di istituzione di nuove Università, di nuovi Istituti Universitari, di nuove Facoltà statali e di Istituti aggregati, nonchè sulle domande di riconoscimento di Università libere o di Istituti universitari pareggiati.

Il rapporto è corredato dei pareri della Sezione prima del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e del Comitato dei Ministri per la programmazione economica nazionale.

Si provvede con legge alle istituzioni che comportino oneri per lo Stato o che prevedano innovazioni nei riguardi dell'ordinamento generale degli studi universitari; con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro del Tesoro, negli altri casi.

E' data la precedenza alle nuove istituzioni da creare nelle regioni che ne siano prive, o nelle sedi dove il numero degli studenti sia superiore al limite conseguito dalle finalità didattiche e scientifiche delle singole Facoltà.

ART. 3 (Elenco delle Facoltà e degli Istituti - Titoli di studio)

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, sentita la Sezione prima del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, viene stabilito

l'elenco delle Facoltà e degli Istituti aggregati che possono essere costituiti e sono specificati i titoli che essi possono conferire.

I titoli sono di tre gradi: diploma universitario; laurea, dottorato di ricerca.

La durata dei corsi per il conseguimento dei diplomi universitari non può essere inferiore a due anni: per i provenienti da corsi di laurea valgono le modalità di cui al precedente art. 1, comma 5°.

Quella dei corsi per il conseguimento delle lauree non può essere inferiore a quattro anni.

La durata degli studi per il conferimento del dottorato di ricerca non può essere inferiore a due anni dopo la laurea.

L'ordinamento e la durata degli studi dei singoli corsi di diploma o laurea, nonché le modalità per l'accesso, sono stabiliti con i decreti di cui al 1° comma del presente articolo.

L'ordinamento e la durata degli studi per il conseguimento dei dottorati di ricerca vengono stabiliti dallo Statuto delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria. Nel caso di discipline scientifico-sperimentali l'istituzione del dottorato di ricerca sarà strettamente collegata all'esistenza dei dipartimenti costituiti ai sensi dell'art. 7 della presente legge, e delle possibilità di ricerca da essi offerte.

Il dottorato di ricerca ha valore puramente accademico e non costituisce titolo preferenziale in alcun pubblico concorso.

Le lauree e i diplomi danno accesso all'esercizio professionale secondo le norme di legge.

ART. 4 (Istituti aggregati aventi sede in località diversa da quella dell'Università o Facoltà cui sono aggregati)

Gli Istituti aggregati di cui all'art. 1, ultimo comma, della presente legge, possono essere costituiti su richiesta di una Università o di un Istituto di istruzione universitaria, con le modalità stabilite nell'art. 2.

Non può disporsi l'aggregazione a Facoltà di una Università di regione diversa da quella ove ha sede l'Istituto, salvo nel caso che nella regione non vi siano Università o Istituti di istruzione uni-

versitaria con Facoltà provviste di corsi di studio affini a quelli dell'Istituto da aggregarsi.

Le Università e gli Istituti di istruzione universitaria forniscono agli istituti predetti, l'assistenza tecnica per l'organizzazione dei corsi e possono distaccare, con loro consenso, professori per gli insegnamenti dell'Istituto, nonché affidare taluni insegnamenti a propri docenti di ruolo. I diplomi vengono rilasciati dal Rettore dell'Università o dell'Istituto di istruzione universitaria.

Agli istituti medesimi, per quanto riguarda la costituzione e il funzionamento, sono estese, in quanto applicabili, le norme vigenti per le Università, gli Istituti universitari e le Facoltà.

Nel caso che l'istituto aggregato abbia personalità giuridica, il relativo statuto stabilisce, in rapporto alle particolari finalità, i corsi di diploma istituiti e i relativi piani degli studi. Lo Statuto prevede altresì una rappresentanza del Consiglio di Amministrazione dell'Università nel Consiglio di Amministrazione dell'Istituto aggregato.

CAP. II — Istituti scientifici e Dipartimenti

ART. 5 (Istituti Scientifici - Dipartimenti)

Nell'ambito di ciascuna Facoltà possono essere costituiti istituti scientifici per la migliore utilizzazione del personale, dei locali, dei mezzi e dei servizi relativi ad insegnamenti identici, o corrispondenti in tutto o in parte.

Per le finalità di cui all'art. 7 e fermo restando quanto stabilito dall'art. 3, 7° comma, della presente legge possono, inoltre, essere istituiti dipartimenti.

ART. 6 (Scopi dell'Istituto scientifico e sua costituzione)

L'istituto scientifico è costituito di più insegnamenti identici, e corrispondenti, in tutto o in parte, ai fini di un migliore coordinamento dell'attività didattica e scientifica.

La direzione dell'istituto è affidata a un professore di ruolo, nominato per un biennio dal Rettore su designazione del Consiglio direttivo dell'Istituto. Detto Consiglio è composto dei professori ufficiali degli insegnamenti che fanno parte dell'istituto medesimo

e di un rappresentante degli assistenti. La nomina è rinnovabile.

Con regolamento emanato dal Rettore, approvato dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico, su proposta della Facoltà, sono stabilite le norme necessarie per il funzionamento degli Istituti scientifici delle singole Facoltà.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'esaminare le proposte di costituzione degli Istituti Scientifici, deve preventivamente accertare se, per ciascun istituto, esistono l'organizzazione, il personale, i mezzi e i locali necessari per il regolare funzionamento didattico e scientifico; in caso contrario rinvia la proposta alla Facoltà interessata, affinché sia esaminata la possibilità di effettuare più ampi raggruppamenti.

ART. 7 (Scopi del Dipartimento e sua costituzione)

Il dipartimento coordina l'attività di più Istituti ed anche di singole cattedre d'insegnamento, eventualmente appartenenti a diverse Facoltà, di materie affini interessate allo studio di comuni settori di ricerca scientifica. Esso cura, a tale scopo, il più proficuo uso comune di apparecchi scientifici di rilievo, dei servizi centrali e della biblioteca.

Al dipartimento spetta, altresì, il compito di coordinare i piani di studio e di lavoro relativi, nel proprio ambito, ai corsi per il dottorato di ricerca.

Per le finalità di cui ai precedenti commi, gli istituti scientifici possono costituirsi come articolazioni interne del dipartimento.

I dipartimenti possono essere utilizzati da qualsiasi studente per la propria preparazione culturale e per il proprio orientamento nel corso degli studi.

Il dipartimento è chiamato dal Consiglio di Facoltà ad esprimere il suo parere non vincolante in merito alle proposte di trasferimento dei professori di ruolo ed aggregati e alle richieste e alle destinazioni delle cattedre assegnate dal Ministero della Pubblica Istruzione. Il parere può essere richiesto anche per il conferimento degli incarichi di insegnamento.

Il dipartimento si avvale del personale e dei mezzi finanziari messi a disposizione, in rapporto alle finalità di ricerca che intende raggiungere, dal Consiglio di Amministrazione e da Enti o Amministrazioni statali interessati. All'uopo potranno anche essere stipulate apposite convenzioni con detti Enti ed Amministrazioni.

La direzione del dipartimento è affidata ad un professore di ruolo, nominato dal Rettore, su designazione del Consiglio del dipartimento. La nomina è conferita per un biennio ed è rinnovabile.

Il Consiglio di dipartimento, che ha il compito di coadiuvare ed assistere il Direttore, è composto dei Direttori degli istituti scientifici e dei professori ufficiali delle cattedre di cui al 1° comma, del dipartimento, di due rappresentanti degli assistenti e di due rappresentanti degli studenti ammessi ai corsi del dottorato di ricerca nel dipartimento.

In seno al dipartimento può essere costituita una « consulta », composta dei professori ufficiali, degli assistenti, degli studenti ammessi ai corsi del dottorato di ricerca e del rimanente personale scientifico per udire la relazione annuale del Direttore sui programmi e sulle attività di ricerca del dipartimento ed esprimere pareri.

Negli statuti universitari sono indicati i dipartimenti istituiti in ciascuna Università sulla base del regolamento di cui al successivo art. 37. Le occorrenti modifiche agli statuti sono disposte con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, su conforme parere della Sezione prima del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.

Il regolamento stabilirà, altresì, le norme necessarie per il funzionamento dei dipartimenti.

Il Ministro della Pubblica Istruzione nella ripartizione annuale dei fondi per il funzionamento delle Università riserverà, per il finanziamento dei dipartimenti, una quota che sarà suddivisa tra le Università presso le quali saranno istituiti i dipartimenti stessi.

Titolo II

Organi universitari

CAP. I — Organi dell'Università

ART. 8 (Corpo accademico)

Il corpo accademico dell'Università o dell'Istituto di istruzione universitaria statale è composto da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo e da un rappresentante, per ciascuna Facoltà, rispettivamente dei professori aggregati, dei professori incaricati, e degli assistenti di ruolo. I rappresentanti dei professori incaricati devono rivestire anche la qualifica di liberi docenti.

Esso è presieduto dal professore di ruolo o fuori ruolo più anziano quando deve procedere all'elezione del Rettore.

Il corpo accademico è convocato dal Rettore ogni qualvolta egli ritenga opportuno udirne il parere su argomenti di interesse generale dell'Università o Istituto e, in particolare, sulla relazione annuale.

Il Corpo accademico deve essere convocato qualora la metà dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta al Rettore per discutere problemi determinanti di interesse generale.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal più giovane dei professori di ruolo o dei professori aggregati.

ART. 9 (Rettore - nomina - supplenza)

I Rettori delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria statale sono eletti a maggioranza di voti, fra professori di ruolo o fuori ruolo, dal Corpo Accademico e nominati con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione; durano in carica un triennio e non possono essere confermati per più di due volte consecutive. Il Ministro può, per gravi motivi, sentito il Consiglio dei Ministri, revocare il Rettore, invitando il Corpo Accademico a procedere ad una nuova elezione. Fino alla nuova nomina le funzioni di Rettore sono assunte dal Professore più anziano del Corpo Accademico.

Il Rettore, previo consenso del Ministro della Pubblica Istruzione, può dare ad un Professore di ruolo o fuori ruolo da lui medesimo prescelto, che assume il titolo di Prorettore, il compito di coadiuvare e di supplirlo in caso di assenza o impedimento. In casi particolari, in rapporto al numero delle Facoltà, componenti dell'Università, potrà essere consentita la nomina di un secondo Prorettore; il Rettore stabilirà con propria delega le funzioni affidate a ciascuno dei Prorettori, comprese quelle di presiedere il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione in caso di sua assenza.

ART. 10 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione delle Università e degli Istituti universitari statali è composto:

- a) del Rettore che lo presiede;
- b) di tre professori di ruolo, eletti collegialmente dai professori di ruolo e fuori ruolo di ciascuna delle Facoltà che costituiscono l'Università e l'Istituto di istruzione universitaria. Qualora le Facoltà siano in numero superiore a tre, saranno eletti quattro professori in rappresentanza dei seguenti gruppi di Facoltà:

- 1) giuridico, politico, economico;
- 2) letterario, pedagogico;
- 3) scientifico-biologico;
- 4) scientifico-tecnico;

c) di un professore aggregato, di un professore incaricato che sia anche libero docente, e di un assistente di ruolo eletti collegialmente dai rappresentanti delle rispettive categorie nel corpo accademico di cui al precedente articolo 8;

d) dell'Intendente di Finanza della Provincia;

e) di un rappresentante del Ministro per la Pubblica Istruzione scelto tra persone di riconosciuta competenza amministrativa;

f) del Direttore Amministrativo;

g) di quattro rappresentanti, rispettivamente della Regione, ove istituita, della Provincia, della Camera di commercio, industria e agricoltura e del Comune in cui ha sede l'Università e Istituto;

h) di due studenti, con voto consultivo, designati dall'Organismo rappresentativo studentesco dell'Università;

i) di un rappresentante degli Istituti aggregati di cui all'articolo 1, quarto comma della presente legge.

Enti o privati, qualora concorrano al mantenimento dell'Università o dell'Istituto con un contributo annuo non inferiore ad un ventesimo del contributo ordinario dello Stato, ed in ogni caso non inferiore a cinque milioni, impegnato con atto formale per un periodo almeno pari alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione hanno diritto a designare, ciascuno, un rappresentante. Gli Enti e i privati che concorrano con minor contributo hanno diritto di designare collegialmente i propri rappresentanti in ragione di un membro per ogni quota pari ai minimi sopraindicati.

Il Consiglio può cooptare, proponendone la nomina al Ministro, non più di tre membri esterni, scelti tra ex allievi o cittadini benemeriti verso l'Università e particolarmente esperti nei problemi universitari.

La scelta dei Professori di cui alla lettera b) non può cadere sui Presidi di Facoltà.

La scelta dei rappresentanti di cui ai commi 1, lettera e) e g), 2 e 3 non può cadere su persone che rivestono comunque uffici presso le Università e gli Istituti Universitari.

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione sono esercitate dal Direttore Amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione è costituito con decreto del Ministro e dura in carica un triennio accademico; i componenti di esso, salvo i membri di cui alle lettere d) ed f), non possono essere confermati per più di due volte consecutive. Il rappresentante del Ministro, ove senza giustificati motivi non intervenga a due adunanze consecutive, decade dall'Ufficio e viene sostituito.

Restano ferme le disposizioni in vigore per la amministra-

zione degli Istituti con ordinamento speciale di cui all'art. 233 del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore approvate con R.D. 31 agosto n. 1592.

ART. 11 (Giunta del Consiglio di Amministrazione)

Per deliberare nei casi di urgente necessità e per l'esame preliminare delle questioni di particolare importanza, può essere formata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione una Giunta composta del Rettore, che la presiede, di due consiglieri, di cui un rappresentante dei Professori e un rappresentante degli Enti locali e contribuenti; di uno dei due rappresentanti di cui alle lettere d) ed e) del 1° comma del precedente art. 10 e del Direttore Amministrativo.

La giunta è costituita con decreto del Rettore e la sua durata coincide con la durata in carica del Consiglio di Amministrazione.

Le funzioni di Segretario della Giunta sono esercitate dal Direttore Amministrativo.

La Giunta è convocata dal Rettore e delibera a maggioranza assoluta dei voti. Le sue deliberazioni non sono valide se non intervengano almeno quattro dei suoi componenti.

Le deliberazioni adottate dalla Giunta sono sottoposte alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima successiva riunione.

CAP. II — Organi della Facoltà o Scuola

ART. 12 (Facoltà - composizione - Comitati di corso di laurea)

Il Consiglio della Facoltà si compone:

- a) dei professori di ruolo;
- b) dei professori fuori ruolo;
- c) dei professori aggregati;
- d) di due rappresentanti dei professori incaricati;
- e) di due rappresentanti degli assistenti di ruolo.

Qualora il numero dei professori aggregati ecceda la metà di quello dei professori di ruolo, essi eleggono a scrutinio segreto una rappresentanza non superiore al 50% del numero dei professori ordinari e straordinari.

I rappresentanti di cui alla lettera d) del presente articolo

debbono essere provvisti di libera docenza; nelle Facoltà ad un solo corso di laurea viene eletto un solo rappresentante per ciascuna delle categorie di cui alle lettere d) ed e).

I membri di cui alle lettere c), d) ed e) partecipano alle deliberazioni del Consiglio di Facoltà con esclusione di quelle che si riferiscono a copertura di carattere di ruolo o esclusivamente a professori di ruolo o fuori ruolo.

Per le questioni riguardanti il funzionamento didattico di specifici corsi di laurea sono costituiti, all'interno di ciascuna Facoltà, appositi Comitati consultivi, formati dei professori di ruolo, aggregati e incaricati provvisti di libera docenza, di ciascun corso, e di due rappresentanti, rispettivamente degli assistenti e degli studenti.

La costituzione dei Comitati consultivi di corso di laurea è disposta con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio della Facoltà interessata, udito il Senato Accademico.

ART. 13 (Comitati ordinatori - Integrazione dei Consigli di Facoltà)

Per il primo funzionamento delle Facoltà statali di nuova istituzione il Ministro della Pubblica Istruzione provvede alla nomina di un Comitato ordinatore composto di non meno di tre professori di ruolo titolari di discipline previste nell'ordinamento didattico della stessa Facoltà.

Nel caso di istituzione di nuove Università o di nuovi Istituti di istruzione universitaria, i professori chiamati a far parte dei Comitati ordinatori provvedono anche, su invito del Ministro della Pubblica Istruzione, alle prime elezioni agli uffici accademici.

I Comitati ordinatori restano in funzione fino a quando nella Facoltà non siano coperti almeno i due terzi dei posti di professore di ruolo in organico e comunque non meno di tre posti. I Professori che nel frattempo vengano a ricoprire i posti di ruolo nella Facoltà, fanno parte dei Comitati stessi.

Qualora presso una Facoltà vengano temporaneamente a trovarsi assegnati meno di tre professori di ruolo, il Ministro della Pubblica Istruzione procede all'integrazione del Consiglio di Facoltà, di tante unità quanti sono i professori mancanti per raggiungere il numero di tre.

Per le Facoltà aventi corsi di laurea di durata superiore a quattro anni il numero minimo dei professori di cui ai precedenti commi è elevato a cinque.

I professori chiamati a far parte dei Comitati ordinatori e dei Consigli di Facoltà, ai sensi del presente articolo, non possono restare in carica per un periodo di tempo superiore a tre anni.

Detto periodo è elevato a quattro anni quando la durata dei rispettivi corsi di laurea o di diploma sia superiore a quattro anni.

Qualora, entro i termini di cui ai precedenti commi 6. e 7., i Comitati ordinatori non abbiano provveduto a ricoprire almeno i due terzi dei posti di professore di ruolo in organico, il Ministro della Pubblica Istruzione procede alla copertura delle cattedre vacanti con le modalità di cui al successivo art. 19.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli analoghi Comitati, comunque denominati, già costituiti alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 14 (Applicazione delle norme di cui all'articolo precedente alle Università libere e agli Istituti di istruzione universitaria liberi e pareggiati)

Nelle Università e negli Istituti d'istruzione universitaria liberi e pareggiati, per il primo funzionamento di Facoltà di nuova istituzione, il Rettore provvede, previo nulla osta del Ministro della Pubblica Istruzione, alla nomina di un Comitato ordinatore composto di non meno di tre professori di ruolo.

Nel caso di istituzione di nuove Università libere o di nuovi Istituti d'istruzione universitaria liberi o pareggiati, i professori chiamati a far parte dei Comitati ordinatori provvedono anche alle prime elezioni agli uffici accademici.

I Comitati ordinatori restano in funzione fino a quando nella Facoltà non siano coperti almeno i due terzi dei posti di professori di ruolo in organico e comunque non meno di tre posti.

I professori che nel frattempo vengono a ricoprire i posti di ruolo nella Facoltà possono essere chiamati a far parte dei comitati stessi.

Nelle predette Università, qualora presso una Facoltà vengano temporaneamente a trovarsi assegnati meno di tre professori di ruolo, il Rettore, previo nulla osta del Ministro della Pubblica Istruzione, procede all'integrazione del Consiglio di Facoltà, di tante unità quanti sono i professori mancanti per raggiungere il numero di tre.

Per le Facoltà aventi corsi di laurea di durata superiore a quattro anni il numero dei professori di cui ai precedenti commi è elevato a cinque.

I professori chiamati a far parte dei Comitati ordinatori o dei Consigli di Facoltà, ai sensi del presente articolo, non possono restare in carica per un periodo di tempo superiore alla durata dei rispettivi corsi di laurea o di diploma.

Titolo III

Concorsi a Cattedre

Adempimento dei doveri accademici

CAP. I — Concorsi a cattedre

ART. 15 (Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie)

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie sono composte di sette membri, dei quali tre sono sorteggiati secondo le modalità stabilite dal regolamento, dal Ministero della Pubblica Istruzione tra i professori che abbiano i requisiti per essere eletti per la disciplina messa a concorso e quattro sono eletti a norma delle disposizioni vigenti.

Il sorteggio viene effettuato per sei nominativi, in ordine di estrazione, per consentire le sostituzioni di cui al seguente articolo 16.

ART. 16 (Disciplina dei concorsi a cattedre universitarie)

L'art. 6 della legge 13 luglio 1954, n. 439, è così modificato:

« Il Commissario che non si presenta il giorno stabilito per l'inizio dei lavori è considerato dimissionario e viene sostituito d'ufficio con il designato che segue nell'ordine delle rispettive graduatorie.

« Dopo l'inizio dei lavori collegiali non possono essere presentate dimissioni, nè i lavori stessi possono essere aggiornati. Soltanto in caso di comprovata forza maggiore il Ministro può accettare dimissioni e consentire il rinvio dei lavori per una volta sola e per non oltre trenta giorni. I Commissari che non partecipino alla riconvocazione della Commissione per la prosecuzione dei lavori precedentemente iniziati sono sostituiti d'ufficio.

« Nel caso di esaurimento delle graduatorie dei designati per successive sostituzioni il Ministro integra la Commissione chiamando a farne parte professori, di ruolo o fuori ruolo o a riposo, della materia a concorso o di materia strettamente affine.

« Il Ministro per la Pubblica Istruzione, sentita la Sezione Prima del Consiglio Superiore della P.I., potrà dichiarare la ineleggibilità, per due concorsi successivi, dei Commissari nei cui confronti sia stato adottato provvedimento di sostituzione d'ufficio per carenza di ragioni giustificative della mancata partecipazione.

« I Commissari che intendano far risultare il proprio dissenso hanno facoltà di redigere apposita relazione di minoranza, che — insieme con la relazione di maggioranza e con le eventuali osservazioni della maggioranza stessa sulla relazione di minoranza — viene dal Ministro rimessa alla Sezione Prima del Consiglio Superiore della P.I., ai sensi dell'art. 73 del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R.D. 31 agosto 1933, numero 1592 ».

ART. 17 (Proposte della Commissione giudicatrice dei concorsi a cattedre universitarie)

Tra il secondo e terzo comma dell'art. 73 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 è inserito il seguente comma:

« Il Ministro, sentita la Sezione prima del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, può stabilire nel caso di concorsi per materie non obbligatorie, che la Commissione proponga soltanto uno o due candidati ».

ART. 18 (Pubblicazioni ammesse per i concorsi a cattedre universitarie)

Ai fini della partecipazione ai concorsi a cattedre universitarie i candidati hanno facoltà di esibire soltanto i lavori stampati o pubblicati entro il 31 dicembre dell'anno solare che precede quello in cui sono banditi i concorsi stessi, intendendosi per lavori pubblicati quelli per i quali gli stampatori abbiano adempiuto agli obblighi prescritti dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

ART. 19 (Copertura delle cattedre vacanti da oltre due anni)

Nessun posto di professore di ruolo può essere lasciato vacante per un periodo superiore ad un biennio.

Trascorso tale periodo senza che la Facoltà interessata abbia provveduto, il Ministro sentita la Sezione prima del Consiglio Superiore della P.I., stabilisce la cattedra da mettere a concorso, disponendo anche eventuali raddoppiamenti di cattedre ove ne sussistono i presupposti, e bandisce il relativo concorso.

Il Ministro, sulla proposta di una Commissione nominata nei modi di legge, con le modalità previste dal precedente articolo 15, procede direttamente alla nomina del vincitore.

I posti di professore di ruolo, assegnati a materie obbligatorie o fondamentali, non possono, in caso di vacanza, essere attribuiti ad insegnamenti a scelta, o complementari.

ART. 20 (Divieto di trasferimento del professore straordinario)

All'art. 3 della legge 18 marzo 1958, n. 311, è aggiunto il seguente comma:

« Durante il periodo di straordinario, il professore di ruolo non può essere trasferito ad altra sede ».

CAP. II — Adempimento dei doveri accademici

ART. 21 (Doveri accademici dei professori)

Il primo comma dell'art. 6 della legge 18 marzo 1958, n. 311, è sostituito dal seguente:

« I professori hanno l'obbligo di dedicare al proprio insegnamento tante ore settimanali, in non meno di tre giorni distinti,

quante la natura e la estensione dell'insegnamento stesso richiedono e comunque non meno di tre ore per lezioni cattedratiche e di tre ore per le esercitazioni di laboratorio, di seminario o di clinica, oltre al tempo necessario per colloqui richiesti dagli studenti, e di presiedere personalmente allo svolgimento degli esami di profitto della propria materia ».

L'art. 38 del regolamento generale universitario 6 aprile 1924, n. 674, è così modificato:

« Il professore non può mutare l'orario scolastico senza aver ottenuta l'autorizzazione del Preside, udito il Consiglio della Facoltà o il Comitato di corso di laurea ove costituito.

Quando, per motivi di salute o per altro legittimo impedimento, egli non possa tenere la lezione o esercitazione, deve informare il Preside in tempo utile, perché gli studenti siano avvertiti, e formulare eventuali proposte per la supplenza ».

L'art. 39 del citato regolamento generale universitario è così modificato:

« Ciascun professore deve tenere per ogni corso un registro nel quale annota, secondo l'orario prestabilito, giorno per giorno, apponendovi la firma, l'argomento della lezione o della esercitazione, oppure indica i motivi dell'eventuale assenza o impedimento.

Le pagine del registro devono essere in precedenza numerate progressivamente e contrassegnate col timbro dell'Università o dell'Istituto. Alla fine del corso il registro viene consegnato al Rettore dopo essere stato firmato e datato dal Preside della Facoltà, il quale deve anche dichiarare il numero delle eventuali giornate di assenza che non risultino motivate da legittimo impedimento.

Il registro deve essere esibito, a richiesta, al Preside, al Rettore, al Consiglio di Amministrazione e al Ministero della pubblica istruzione ».

Il Rettore ha l'obbligo di adottare e promuovere, a seconda dei casi, i provvedimenti previsti dagli artt. 10 e 12 della legge 18 marzo 1958, n. 311, riferendone al Consiglio di Amministrazione ed al Ministero della pubblica istruzione.

Il Consiglio di Amministrazione può designare un proprio membro per particolari compiti di vigilanza sul regolare adempimento dei doveri accademici.

ART. 22 (Impiego dei professori e degli assistenti)

E' fatto divieto ai professori di ruolo, fuori ruolo, aggregati, ed agli assistenti universitari di ruolo di ricoprire incarichi a carattere continuativo comunque retribuiti o compensati presso enti pubblici o privati, ivi comprese le Università private e gli Istituti

universitari privati, nonché presso organismi nazionali ed internazionali.

Qualora gli incarichi presso gli enti pubblici e gli organismi di cui al primo comma del presente articolo siano dichiarati, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di rilevante interesse, i professori ed assistenti di ruolo saranno collocati in aspettativa, per un periodo massimo di tre anni, conservando il rispettivo trattamento economico di attività soltanto se l'incarico non sia remunerato. Qualora l'incarico sia remunerato, essi avranno facoltà di optare per il trattamento economico più favorevole. Il periodo di aspettativa è considerato utile agli effetti della carriera.

L'esercizio della libera professione è consentito compatibilmente con il pieno adempimento dei doveri accademici e di servizio, con esclusione di ogni forma di pregiudizio o di concorrenza nei confronti delle istituzioni universitarie. Entro tali limiti è consentita, altresì, l'attività di consulenza scientifica.

Coloro che esercitano la libera professione o l'attività di consulenza fuori dell'ambito universitario, o ricoprono le cariche di cui all'ultimo comma del presente articolo, non sono eleggibili negli organi accademici, né all'ufficio di direttore di istituto o di dipartimento. Ad essi non possono essere conferiti incarichi di insegnamento, né può essere affidata la direzione di scuole di specializzazione.

Nulla è innovato rispetto alle vigenti norme che prevedono il collocamento fuori ruolo.

Al termine di ogni anno accademico, ai professori di ruolo che non siano iscritti agli albi professionali, od abbiano comunque rinunciato a prestare attività professionale, che risiedono stabilmente nella città sede dell'Università e che, a giudizio di un'apposita Commissione costituita in seno al Consiglio di Amministrazione di ciascuna Università, abbiano svolto attività didattica particolarmente intensa oltre il normale obbligo di orario, può essere concesso dal medesimo Consiglio di Amministrazione, a carico del bilancio dell'Università, un premio di operosità nella misura massima del doppio dell'indennità di ricerca scientifica calcolata per un anno.

Detto premio non può essere concesso ai professori che siano membri del Parlamento, o di Assemblee regionali, e a coloro che rivestano la carica di Presidente del Consiglio provinciale, o di Sindaco nei Comuni con popolazione superiore a centomila abitanti o siano capoluoghi di provincia.

ART. 23 (Disciplina - norme integrative)

La punizione disciplinare della censura al professore ed all'assistente universitario, nei casi e con le modalità previste dalle vigenti

disposizioni, è inflitta dal Rettore, sia direttamente, sia su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione. In tal ultimo caso, il provvedimento è definitivo.

La punizione della sospensione dall'ufficio per un periodo fino a sei mesi è inflitta dal Rettore su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Contro tale punizione è ammesso, entro 15 giorni dalla notificazione, ricorso al Ministro della pubblica istruzione.

Rimangono confermate le altre norme disciplinari vigenti.

Titolo IV

Ordinamento didattico

CAP. I — Insegnamenti

ART. 24 (Classificazione degli insegnamenti)

Gli insegnamenti costitutivi di ciascun corso di diploma o di laurea si distinguono in:

- a) insegnamenti obbligatori;
- b) insegnamenti a scelta dello studente.

Gli insegnamenti di cui alla lettera a) sono determinati con i decreti di cui all'art. 3 della presente legge. Con gli stessi decreti viene stabilito, per ciascun corso di diploma e di laurea, il numero minimo complessivo degli insegnamenti che lo studente deve seguire superandone gli esami e possono altresì essere determinati l'ordine e le modalità con cui taluni insegnamenti devono essere impartiti.

Gli insegnamenti di cui alla lettera b) sono stabiliti nello statuto dell'Università o dell'Istituto di istruzione universitaria.

L'ordine e le modalità degli esami sono stabiliti con decreto del Rettore su proposta della competente Facoltà approvata dal Senato accademico.

Per determinati corsi di diploma o di laurea potrà, peraltro,

essere disposta una suddivisione degli insegnamenti diversa da quella prevista dal primo comma del presente articolo.

ART. 25 (Insegnamenti ufficiali e privati - Corsi tenuti da professori stranieri)

L'insegnamento ufficiale nelle Università, negli Istituti di istruzione universitaria e negli Istituti aggregati è impartito da professori di ruolo e, nei casi previsti, da professori aggregati e professori incaricati.

Oltre ai corsi a titolo ufficiale possono impartirsi corsi a titolo privato secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.

Con deliberazione della Facoltà interessata, approvata dal Senato Accademico, possono essere ritenuti validi agli effetti didattici, come sostitutivi ed integrativi dei corsi ufficiali, i corsi tenuti da professori stranieri che, previo consenso del Ministro della Pubblica Istruzione, siano stati invitati o siano stati accolti come visitatori, da una Università o da un Istituto di istruzione secondaria.

In tal caso, il professore straniero ha i medesimi compiti dei professori ufficiali, sotto la vigilanza delle competenti Autorità accademiche.

CAP. II — Anno accademico, lezioni, esami, orientamento

ART. 26 (Anno Accademico)

L'anno accademico comincia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.

Le lezioni iniziano non più tardi del 5 novembre e terminano non prima del 31 maggio.

Il calendario scolastico viene stabilito con ordinanza del Ministero della Pubblica Istruzione.

ART. 27 (Esami)

Gli esami di profitto e di laurea o di diploma per ogni anno accademico hanno inizio il primo giugno ed hanno termine il 1° novembre.

Gli esami hanno luogo in due sessioni, estiva ed autunnale, suddivise, ciascuna in non più di tre appelli.

Fermo restando quanto disposto al primo comma, le competenti autorità accademiche di ciascun Ateneo stabiliscono la durata di ogni sessione e degli appelli relativi, nonchè il diario delle singole prove di esami di profitto e di laurea.

Lo studente che ne faccia richiesta può essere ammesso a sostenere esami congiunti di materie affini.

Limitatamente ai soli studenti fuori corso possono essere indetti turni di esami di profitto e di laurea o di diploma, oltre quelli previsti nei precedenti commi 1° e 2°, a giudizio insindacabile del Consiglio di ciascuna Facoltà che ne stabilirà le relative modalità. Non potranno, in nessun caso, essere ripetuti, in tali turni, esami falliti in entrambe le sessioni, estiva ed autunnale.

ART. 28 (Sbarramenti)

Lo studente che, alla fine del primo biennio di studi, non risulti in regola con gli esami stabiliti dalla Facoltà per il rispettivo corso di laurea non può essere ammesso al terzo anno.

Le Facoltà, presso le quali non sono in atto previsti sbarramenti, stabiliranno un numero minimo di esami da superarsi entro il primo biennio, in ciascun corso di laurea, per essere ammessi al 3° anno.

CAP. III — Scuole di perfezionamento e di industrializzazione - Corsi per studenti stranieri

ART. 29 (Scuole di perfezionamento e di specializzazione)

L'ordinamento delle Scuole di perfezionamento e delle Scuole di specializzazione è determinato dagli statuti delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria.

Per le scuole di specializzazione annesse alle Facoltà di Medicina e Chirurgia un regolamento, da approvarsi con decreto

del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il ministro della Sanità, stabilirà i diversi tipi di Scuola di specializzazione, la durata di ciascuna di esse, il numero minimo delle discipline, le discipline obbligatorie nell'ambito delle singole Scuole, i tirocini pratici ed ogni altra norma relativa all'ordinamento delle Scuole stesse ed ai requisiti per il conseguimento del diploma di specialista.

ART. 30 (Corsi integrativi per studenti stranieri)

Le Università e gli Istituti di istruzione universitaria sono autorizzati ad istituire corsi speciali di lingua italiana e corsi integrativi per studenti stranieri, intesi a perequare i possibili dislivelli di preparazione dati dalle scuole di provenienza.

Ai predetti corsi possono essere ammessi gli studenti stranieri che abbiano ottenuto l'iscrizione al primo anno e che intendono successivamente chiedere l'iscrizione.

Le modalità di ammissione e di svolgimento dei corsi saranno stabilite con decreto del Rettore, previa deliberazione del consiglio di Amministrazione, su proposta delle Facoltà interessate, udito il Senato accademico.

CAP. IV — Formazione del personale insegnante delle scuole secondarie

ART. 31 (Istituzione della laurea abilitante all'insegnamento nella scuola media)

Fino a quando non sarà stata emanata la legge di riforma delle norme per la preparazione e il reclutamento del personale insegnante delle Scuole secondarie, ai diplomi di laurea, conferiti nella rispettiva competenza, delle Facoltà di Lettere e filosofia, Lingue e letterature straniere, Magistero, Scienze matematiche fisiche e naturali e dell'Istituto Universitario Orientale di Napoli, è attribuito valore abilitante all'insegnamento nella

scuola media per le seguenti cattedre indicate nella tabella A
annessa al D.P.R. 15 novembre 1963, n. 2063:

- italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia;
- lingua straniera;
- matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali.

A tale scopo, un Comitato interfacoltà, presieduto presso ciascun Ateneo dal Rettore e formato dai Presidi delle Facoltà interessate e di docenti prescelti dalle Facoltà stesse provvederà:

a) a predisporre, presso le Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali, un apposito piano di studio comprendente tutte le discipline che il futuro docente sarà chiamato ad insegnare;

b) ad istituire un corso di pedagogia e di legislazione scolastica, che tutti gli aspiranti alla laurea abilitante dovranno seguire e di cui dovranno superare il relativo esame, dopo aver partecipato ad un periodo di tirocinio guidato nella scuola media.

Ai fini di cui al presente articolo la Commissione per gli esami di laurea è integrata con un preside e un insegnante di ruolo di Scuola secondaria statale nominati dal Ministro della pubblica istruzione.

ART. 32 (Istituti aggregati di educazione fisica)

Presso le Università possono essere costituiti, con le norme e modalità di cui ai precedenti artt. 1, 2 e 4, istituti aggregati di educazione fisica con il fine di promuovere il progresso degli studi relativi all'educazione fisica e fornire la cultura scientifica e professionale necessaria per la preparazione ed il perfezionamento di coloro che intendano dedicarsi all'insegnamento dell'educazione fisica ed agli impegni tecnici nel campo sportivo.

Il corso di diploma di educazione fisica è triennale e comprende insegnamenti scientifici, biologici e psico-pedagogici, ed insegnamenti tecnico-amministrativi nel settore specificamente professionale.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero per la pubblica istruzione, udita la Sezione prima del Consiglio Superiore della P.I. saranno stabiliti il numero degli insegnamenti obbligatori ed a scelta che lo studente deve

seguire per conseguire il diploma, nonchè i singoli insegnamenti obbligatori delle varie specie indicate al precedente comma.

Per gli insegnamenti scientifici potranno essere assegnati posti di professore universitario di ruolo e posti di ruolo di professore aggregato.

Restano ferme le norme relative agli Istituti Superiori di Educazione Fisica, previste dal titolo III della legge 7 febbraio 1958, n. 88, salvo quanto disposto dal successivo articolo 38 della presente legge.

Titolo V

Consiglio nazionale universitario

ART. 33 (Consiglio Nazionale universitario)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge ordinaria per l'istituzione del Consiglio nazionale universitario.

Il decreto dovrà determinare i compiti e la composizione del Consiglio nazionale universitario, i modi di elezione e di nomina dei membri, attenendosi ai seguenti criteri direttivi:

1) Il Consiglio nazionale universitario, oltre a costituire la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione assumendone le relative funzioni, avrà compiti di coordinamento didattico e scientifico in sede nazionale, con facoltà di formulare proposte al Ministro della Pubblica Istruzione in materia di organizzazione degli studi e di sviluppo dell'istruzione universitaria e di esprimere pareri in merito a provvedimenti legislativi riguardanti la vita universitaria;

2) Il Consiglio nazionale universitario si darà i propri rego-

lamenti di funzionamento, avrà poteri di autoconvocazione e di iniziativa nello stabilire l'ordine del giorno delle sedute;

3) La composizione del Consiglio nazionale universitario sarà elettiva e integrata con funzioni e con rappresentanze tecniche, nominate rispettivamente dal Ministro della Pubblica Istruzione, dal Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e dal Presidente del Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro;

4) Dovrà essere assicurata la rappresentanza diretta dai docenti dei vari gruppi di discipline e delle diverse componenti del mondo universitario, anche nei loro aspetti territoriali ed istituzionali.

Le norme di cui al presente articolo saranno emanate con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione, previo parere di una Commissione presieduta dal Ministro della Pubblica Istruzione e composta di tre deputati e di tre senatori designati dai Presidenti delle rispettive Camere, nonché di sei esperti scelti dal Ministro della Pubblica Istruzione.

La permanenza in carica dei componenti l'attuale sezione prima del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione è prorogata fino alla costituzione del Consiglio nazionale universitario.

Titolo VI

Disposizioni generali finali e transitorie

ART. 34 (Rappresentanti degli studenti)

I rappresentanti degli studenti negli organi collegiali previsti dalla presente legge devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) rivestire la qualità di studenti in regolare corso di studi (diploma, laurea, dottorato);
- 2) essere al corrente con gli esami prescritti dal rispettivo piano di studi;
- 3) aver compiuto 18 anni, se trattasi di rappresentanza in organi collegiali-consultivi, e 21 anni se trattasi di rappresentanza in organi collegiali-deliberanti.

Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali previsti dalla presente legge, i collegi elettorali sono costituiti:

— per i Comitati di corso di laurea, da tutti gli iscritti al rispettivo corso di laurea;

— per i Consigli di dipartimento, da tutti gli studenti ammessi ai corsi di dottorato di ricerca nel dipartimento.

ART. 35 (Elezioni dei rappresentanti negli organi collegiali universitari)

In tutti i casi nei quali sia prevista la designazione di rappresentanti in organi collegiali dell'Università o dell'Istituto d'istruzione universitaria, le elezioni debbono essere effettuate a scrutinio segreto.

Nel regolamento per l'attuazione della presente legge saranno indicate le norme relative.

ART. 36 (Limiti di spesa di competenza del Consiglio di Amministrazione - bilanci)

I limiti delle spese fissati dall'art. 51 del T. U. delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. D. 21 agosto 1933, n. 1592, sono rispettivamente elevati a lire 5 milioni e lire 20 milioni.

Tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione concernenti alienazioni e trasformazioni del patrimonio e contrattazione di mutui, se eccedenti i 5 milioni sono esecutive quando abbiano riportato l'approvazione del Ministro della pubblica istruzione.

Le sezioni separate del bilancio universitario derivanti dalle gestioni degli ex Istituti superiori, aggregati alle Università della stessa sede in esecuzione della legge 13 giugno 1935, n. 1100, sono sopprresse e fuse nel bilancio universitario generale, conservandosi, peraltro, l'originale destinazione dei contributi di enti e di privati.

ART. 37 (Regolamento per l'attuazione della legge)

Con regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del Tesoro, sentita la Sezione Prima del Consiglio Superiore della P. I., saranno stabilite le norme che occorranno per l'attuazione della presente legge.

Il regolamento sarà emanato entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Finché non sia diversamente disposto, si osservano in quanto applicabili le norme generali e speciali vigenti.

ART. 38

Il Governo della Repubblica è delegato a riunire in testo unico, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le disposizioni in materia di istruzione universitaria e relative ad enti, istituti e servizi comunque attinenti all'istruzione e alla ricerca scientifica universitaria, provvedendo al loro coordinamento e, ove occorra, alla loro integrazione in base ai principi direttivi della presente legge.

ART. 39 (Disposizione finale)

Sono abrogate le disposizioni contrarie ed incompatibili con le norme contenute nella presente legge.

Le disposizioni contenute nella presente legge verranno applicate, salvo che non sia stato diversamente disposto, a decorrere dall'anno accademico successivo a quello della sua pubblicazione sulla « Gazzetta Ufficiale ».

